

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALLIATA DI MONTEREALE: Libero esercizio del commercio ambulante. (21669)	III	CALASSO: Sull'investimento mortale verificatosi ad un passaggio a livello incostudito della ferrovia Gagliano Leuca-Lecce. (2632) X
AMENDOLA PIETRO: Sulla chiusura dello stabilimento canapiero di Sarno (Salerno). (20874)	IV	CAPRARA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Molisso Francesco. (21650) XI
ANGELUCCI MARIO: Normalizzazione dell'orario di lavoro degli operai del treno-cantieri di Foligno. (22207)	V	CARCATERRA: Sulla situazione economica degli uscieri capi. (21366) XI
AUDISIO: Eliminazione dell'emissione dei gas tossici dallo stabilimento Montecatini di Spineta Marengo (Alessandria). (20836)	V	CASTELLARIN: Potenziamento delle forze di polizia a Palermo. (21713). XIII
BASILE GUIDO: Inizio dei lavori sulla ferrovia Giardini-Randazzo (Messina-Catania). (2628)	VI	COLASANTO: Risanamento delle industrie canapiere di Sarno (Salerno). (21056)
BERLINGUER: Sistemazione della stazione ferroviaria di Sassari. (21959)	VI	COLASANTO: Sull'aumento delle tariffe autoflottramviarie di Napoli. (22012)
BIANCO: Sul divieto opposto dal questore di Matera a tenere pubblici comizi. (2609, già orale)	VI	COLASANTO: Inchiesta alla cooperativa agricola « Mingardo » di Torre Orsani (Salerno). (22048) XIII
BIGLIANDI: Costruzione della ferrovia Fano-Arezzo. (21921)	VI	COLITTO: Sulla mancata concessione da parte dell'I. N. P. S. delle cure termali alla lavoratrice agricola Quattrocchi Maria, da Sesto Campano (Campobasso). (21208) XIV
BOGONI: Normalizzazione della situazione della direzione provinciale delle poste e telegrafi di Napoli. (18208)	VII	COLITTO: Costruzione della fognatura a a Mafalda (Campobasso). (21729) XIV
BONTADE MARGHERITA: Tutela e impiego nel campo chimico-industriale della manna prodotta in Sicilia. (20689)	VII	COLITTO: Sull'ordinamento degli uffici e del personale delle poste e telecomunicazioni. (21744) XIV
BONTADE MARGHERITA: Inclusione del 4 novembre fra i giorni festivi. (22151)	VIII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico in San Massimo (Campobasso) e frazione Vicenne. (21805) XVI
BUBBIO: Revisione d'ufficio degli estimi catastali fondiari del comune di Gorzegno (Cuneo) e dei comuni della vallata superiore del fiume Bormida. (21420)	VIII	COLITTO: Sistemazione della strada provinciale n. 56 « Galdina » interessante San Giovanni in Galdo (Campobasso) (21806) XVI
BUFFONE: Completamento e sistemazione della strada Ferruzzano (Reggio Calabria) — scalo ferroviario. (22017)	X	COLITTO: Inclusione di San Giovanni in Galdo (Campobasso) nell'elenco dei comuni montani. (21808). XVI
CACCURI e DE CAPUA: Su indiscrezioni riferite ad un giornale milanese sul caso Bolognani. (2622)	X	COLITTO: Riparazione dell'edificio comunale di San Giovanni in Galdo (Campobasso). (21809) XVI
		COLITTO: Pagamento dei compensi spettanti ai commissari di esami dei concorsi magistrali a posti in soprannumero. (21851) XVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
COLITTO: Arredamento scolastico a Sepino (Campobasso). (21853)	XVII	DI GIACOMO: Denunzie danni di guerra presentate alla intendenza di finanza di Campobasso. (2617 <i>già orale</i>)	XXV
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Miranda (Campobasso). (21863)	XVII	DI GIACOMO: Protrazione fino al 31 ottobre del periodo di prova dei treni AT 671 e AT 688 tra Termoli e Campobasso. (2625 <i>già orale</i>)	XXVI
COLITTO: Costruzione dell'asilo infantile a Miranda (Campobasso). (21864)	XVII	DI GIACOMO: Sulla costruzione di case per ferrovieri ad Isernia (Campobasso). (21962)	XXVII
COLITTO: Approvvigionamento idrico di Miranda (Campobasso). (21884)	XVII	DOSI: Circa lo sconto sulle calzature fornite dalle amministrazioni dello Stato alle industrie del Mezzogiorno. (20325)	XXVII
COLITTO: Sistemazione idraulica del « Saraceno » e del Tappone interessante Sepino (Campobasso). (21887)	XVIII	FERRARIO: Sulla cessione in affitto all'ex segretario generale della camera di commercio di Como, di un appartamento camerale. (20256)	XXVIII
COLITTO: Sul divieto di transito per autotreni sulla strada statale n. 45 bis, tratto Gargnano (Brescia) — Riva (Trento). (21960)	XVIII	FODERARO: Su ricerche petrolifere nella zona di Cassano Jonio (Cosenza) da parte della Montecatini. (21090)	XXIX
COLITTO: Ampliamento dell'edificio scolastico di Ferrò di Follina (Treviso). (21992).	XIX	FODERARO: Provvedimenti a favore dei profughi. (21700)	XXIX
COLITTO: Sulla soppressione del cunicolo Ca'di Landino di Castiglione di Napoli (Bologna). (22146)	XIX	FRANCESCHINI GIORGIO: Nuove norme legislative per la reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (21694).	XXIX
COLITTO: Pagamento dei compensi spettanti ai commissari di esami dei concorsi magistrali a posti di ruolo in soprannumero. (22228).	XX	FRANCESCHINI GIORGIO e GORINI: Assistenza mutualistica e previdenziale a favore dei coadiutori preposti al collocamento irrazionale. (22213)	XXIX
COTELESSA: Sulla sospensione dell'illuminazione sui treni diurni Roma-Pescara. (22116)	XX	GRAY e ROBERTI: Aumento dell'assegno di sede ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato di Torino. (21521)	XXX
COTTONE: Imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> sui conservatrici ittici (21684)	XX	INGRAO: Su inadempienze della società « Orsal » di Latina. (21829)	XXXI
DANTE: Sull'emanazione di provvidenze da parte dello Stato per l'intensificazione della coltivazione del tabacco in Sicilia. (21665)	XXII	LOMBARDI RICCARDO: Sulle tariffe dell'energia elettrica a Roma e a Milano. (18971).	XXXI
DE FRANCESCO: Sul deliberato dell'amministrazione provinciale di Trento relativo al trattamento economico del personale dipendente. (21797)	XXII	LOZZA: Sulla validità delle condizioni preferenziali degli scorsi anni, a favore dei combattenti aspiranti ad un incarico di insegnamento elementare. (21854)	XXXII
DEGLI OCCHI: Pubblicazione dei bollettini dei brevetti concessi in Italia. (21391)	XXIII	LUCIFREDI ed altri: Sull'esportazione di tessuti di seta Russah negli Stati Uniti. (20633).	XXXII
DEL FANTE: Ripristino dell'opificio Nobel in Pratola Peligna (Aquila). (20893)	XXIII	MACRELLI: Provvedimenti per i maestri fuori ruolo esclusi dai concorsi magistrali per superati limiti di età. (22216)	XXXIII
DE MARTINO CARMINE: Rimborso del 2,5 per cento degli interessi sui finanziamenti accordati alle piccole e medie industrie anche per i contratti stipulati fino al 30 maggio 1956. (21510)	XXIII	MAGLIETTA e LOZZA: Sul mancato pagamento dello Stipendio ad insegnanti di scuola secondaria fuori ruolo. (20728)	XXXIII
DE MARTINO CARMINE: Revoca della soppressione della sezione territoriale I. N. A. M. di Amalfi (Salerno). (21683)	XXIV	MAGLIETTA e NAPOLITANO GIORGIO: Sul tentativo di suicidio del disoccupato napoletano Francesco Di Tella. (2620, <i>già orale</i>)	XXXIV
DE MARZI: Sulla circolazione su strada delle trattrici agricole. (21961)	XXIV		
DE VITA: Sulla convenzione I. N. A. M. medici nella provincia di Palermo. (21614)	XXIV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
MAGNO: Mutuo della Cassa depositi e prestiti al comune di Pietra Montecorvino (Foggia) per la costruzione di opere pubbliche. (21720)	XXXIV	SPADAZZI: Riparazione e consolidamento della chiesa di San Rocco di Pisticci (Matera). (21813)	XLIII
MANCINI: Costruzione del terzo tronco della strada di bonifica Caccuri-Foresta (Catanzaro). (14652)	XXXIV	SPADAZZI: Istituzione di un servizio di portalettere a Monticchio Bagni (Potenza). (21821)	XLIV
MARAZZA e GOZZI: Sulle tariffe elettriche. (16067)	XXXIV	SPADAZZI: Sistemazione del Parco delle rimembranze di Lavello (Potenza) (21870)	XLIV
MASSOLA: Sullo smantellamento della ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola (Ascoli Piceno). (22101)	XXXV	SPADAZZI: Rifornimento di accessori igienici nelle ritirate dei treni di prima e seconda classe diretti al Meridione di Italia. (21964)	XLIV
MICELI: Sulla soppressione di alcuni tronchi delle ferrovie secondarie calabro-lucane in provincia di Catanzaro e Reggio Calabria. (2633, già orale).	XXXVI	SPADAZZI: Ampliamento del piazzale della stazione ferroviaria di Potenza Inferiore. (21965)	XLV
MONTAGNANA e ROASIO: Sull'indennità carovita ai pubblici dipendenti di Torino. (21292)	XXXVI	SPADAZZI: Sulla somma raccolta dalla R. A. I. a beneficio delle vittime di Marcinelle. (22055)	XLV
MONTELATICI: Sul comportamento del dirigente della questura di Firenze. (2345, già orale).	XXXVII	SPAMPANATO: Prolungamento delle pensiline della stazione ferroviaria centrale di Caserta. (22145)	XLVI
MOSCATELLI: Sulla riduzione da parte della Montecatini della fornitura di alluminio alla ditta Agostino Cane di Omegna (Novara). (21572)	XXXVIII	SPONZIELLO: Sulla chiusura dell'ambulatorio pediatrico I. N. A. M. di Lecce. (21652)	XLVI
NATTA e LOZZA: Sulla proroga della proprietà letteraria del Carducci. (21580)	XXXIX	TONETTI ed altri: Sugli espropri terreni operati fra Siracusa ed Augusta, in favore della SINCAT. (20849)	XLVI
PIRASTU: Costruzione di un acquedotto sussidiario a Bolotana (Nuoro). (21835)	XXXIX	VALANDRO GIGLIOLA: Nomina di una commissione per il personale a contratto dell'amministrazione dell'Africa italiana. (21636)	XLVII
PIRASTU: Sullo smantellamento dei tronchi ferroviari Villacidro-Isili e Villamar-Ales (Cagliari). (21963)	XL	VERONESI: Sulla validità del brevetto per la fabbricazione del nylon da parte della Rodhatoce. (21053)	XLVII
ROBERTI ed altri: Per impedire un'ulteriore riduzione del personale del Poligrafico dello Stato. (21523)	XL		
ROBERTI: Sulla riduzione delle commesse alla società Rueping di Napoli. (22054)	XL		
ROBERTI ed altri: Sull'aggressione notturna contro un dipendente della Snia Viscosa di Pavia. (2596, già orale)	XLI		
SANTI: Sulla situazione dei contadini italiani emigrati in Germania. (21760)	XLI		
SCHIRÒ: Inquadramento nei ruoli speciali transitori del personale non di ruolo non insegnante, delle università. (22165)	XLII		
SPADAZZI: Ripristino dello stabilimento « Caproni » di Predappio (Forlì). (21725)	XLII		
SPADAZZI: Sistemazione delle strade interne di Rionero in Vulture (Potenza). (21810)	XLIII		
SPADAZZI: Sistemazione della strada provinciale Montemurro-Armento-Intagliata (Potenza). (21811)	XLIII		

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se — in considerazione dello stato attuale dei commerci e della precaria situazione di lavoro dell'artigianato, che, in base alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, obbliga il venditore ambulante a svolgere la propria attività nella ristretta cerchia delle cinque province limitrofe la propria di residenza, essa compresa, ad esclusivo vantaggio di pochi privilegiati e speculatori — non ritengano opportuno modificare la legge suddetta e, così incoraggiare la libera concorrenza ed iniziativa, facilitando la vendita delle novità all'artigianato, sia al nord che al sud, secondo anche le stagioni dell'anno non senza evidente vantaggio di carattere politico. (21669).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1°) la legge 5 febbraio 1934, n. 327, che disciplina il commercio ambulante, prescrive l'obbligo, per coloro che intendano dedicarsi a tale attività commerciale, di munirsi di apposita licenza, la quale deve essere rilasciata dall'autorità comunale e consente di potere esercitare il commercio nell'ambito della provincia di origine del titolare della licenza stessa ed in altre cinque province confinanti;

2°) il successivo articolo 11 della legge citata stabilisce, poi, che il venditore ambulante, che voglia esercitare la sua attività anche in altre province, dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del prefetto competente per territorio;

3°) l'articolo 54 del regolamento per la applicazione della legge di cui trattasi, precisa, infine, che quando l'afflusso in determinate località degli ambulanti, provenienti da regioni lontane o da province non confinanti, costituisce una lunga tradizione o rappresenta lo sbocco naturale di speciali attività, i permessi previsti dall'articolo 11 della legge non possono essere negati, tranne il caso che sussistano gravi motivi.

Per quel che risulta a questa amministrazione le autorità competenti si sono sempre attenute alle disposizioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso, si riconosce che una maggiore libertà all'esercizio del commercio ambulante è auspicabile e che tale libertà può essere effettivamente stabilita rendendo la licenza valida per tutto il territorio nazionale.

Occorrendo allo scopo una nuova legge e tenuto conto che tutta la disciplina giuridica del commercio di vendita al pubblico, sia in sede stabile sia in forma ambulante, deve essere riveduta, non sembra opportuno per ora provvedere ad una particolare, parziale, modifica della legge in questione.

Quanto segnalato dall'onorevole interrogante potrà, invece, essere tenuto presente allorquando saranno adottati provvedimenti ai fini di una nuova disciplina giuridica di tutta la materia; provvedimenti che sono già in corso di studio presso questo dicastero.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in tutta urgenza

a seguito della chiusura (causa la cessazione dell'attività aziendale) dello stabilimento canapiero *Buchy e Strangmann* di Sarno (Salerno), il che ha significato il licenziamento di tutta la maestranza (400 unità), già progressivamente ridotta nel corso degli ultimi anni.

L'interrogante fa presente che la situazione che di conseguenza si è venuta a determinare a Sarno per i lavoratori e per l'intera economia della cittadina può, senza alcuna amplificazione retorica, essere definita soltanto tragica. (20874).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I problemi, che durante queste due ultime campagne hanno caratterizzato il settore canapiero, possono essere così indicati:

diminuzione delle disponibilità di canapa greggia;

aumento dei prezzi di cessione del prodotto.

La disponibilità di canapa greggia è diminuita:

da 833.000 quintali circa nella campagna 16 settembre 1953-15 settembre 1954,

da 421.000 quintali circa nella campagna 16 settembre 1954-15 settembre 1955;

da 275.000 quintali circa nella campagna 16 settembre 1955-15 settembre 1956.

Considerate la maggiore estensione di terreno coltivato a canapa nella campagna in corso e, per quel che sembra, le migliori condizioni climatiche di quest'anno, è da ritenere che si possa fare affidamento su una maggiore disponibilità di prodotto (350-400 mila quintali).

I prezzi di cessione del prodotto dal Consorzio nazionale produttori canapa agli utilizzatori interni sono aumentati da 27.125 lire al quintale (base III corpo emiliano) nella campagna 16 settembre 1953-15 settembre 1954, a 30.000 lire il quintale (base III corpo emiliano) dal 16 settembre 1954 al 31 dicembre 1954; a 33.275 lire il quintale (base III corpo emiliano) dal 1° gennaio 1955 al 15 settembre 1955; a 36.245 lire il quintale (base III corpo emiliano) per la campagna 16 settembre 1955-15 settembre 1956.

Sono questi i motivi per i quali numerose aziende, sia nell'Italia settentrionale sia nel Mezzogiorno, si sono viste nella necessità di ridurre, sospendere o cessare la loro attività.

Fra queste aziende è da annoverarsi, appunto, la ditta *Buchy e Strangmann* di Sarno, che, come segnala l'onorevole interro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

gante, è stata costretta a licenziare ultimamente tutta la propria maestranza (400 unità).

L'aumento sopra indicato dei prezzi è stato richiesto e ottenuto per dare all'agricoltura una remunerazione rispondente alle esigenze e alle necessità dei produttori.

Di fronte a queste esigenze e a queste necessità, però, stanno le esigenze e le necessità dell'industria, la quale afferma di non poter sostenere un costo della materia prima così elevato.

La canapa, tranne che per una quantità modesta utilizzata nella produzione di articoli tecnici (cordami, tubi da incendio, ecc.) è in concorrenza con altre fibre tessili, quali il cotone, la juta, il sisal, i cui prezzi, in questi ultimi anni, non hanno subito variazioni sostanziali.

Si è conseguentemente verificata una continua diminuzione della produzione canapiera, che è stata sostituita perfino dal lino, le cui condizioni di approvvigionamento dall'estero si presentano favorevoli.

In questa situazione di cose, la composizione degli interessi divergenti delle categorie agricole e industriali del settore della canapa, si presenta non agevole.

Tutto ciò premesso, si assicura che questo dicastero, per quanto di competenza, terrà debito conto delle condizioni dell'industria canapiera di Sarno e delle sue necessità.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire, onde disporre la normalizzazione dell'orario di lavoro degli operai del treno-cantiere di Foligno i quali, sopportando sacrifici di carattere finanziario, accettano disciplinatamente le disposizioni del Ministero sulla diminuzione dell'orario di lavoro a carattere temporaneo per esigenze di bilancio; ed attendono, ora che il nuovo bilancio è stato approvato dal Parlamento, il ripristino dell'orario normale. (22207).

RISPOSTA. — Il quantitativo di traverse da iniettare nel corrente esercizio è di 1/3 inferiore a quello dell'esercizio 1955-56, anche in relazione agli stanziamenti di bilancio.

Consequentemente l'amministrazione ferroviaria ha dovuto applicare al personale appaltato in servizio al treno cantiere di Foligno l'orario settimanale di 40 ore, onde evitare alle maestranze suddette il disagio che sarebbe ad esse derivato dalla inevitabile sospensione del lavoro presso il cantiere stesso per un periodo

continuativo di circa 2 mesi, con ripercussioni anche sull'efficienza degli impianti.

Tale provvedimento si è dovuto adottare anche per gli altri cantieri d'iniezione di proprietà ferroviaria e privata.

Si prevede che la situazione sarà normalizzata per la fine del corrente esercizio, il che potrà consentire di far riprendere il lavoro, con ritmo normale, per l'intera settimana nell'esercizio 1957-58.

Il Ministro: ANGELINI.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio e all'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere affinché la società Montecatini provveda per lo stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria), ad eliminare le emissioni di gas tossici, che rendono inabitabile soprattutto la zona denominata Sant'Audina.

Già la popolazione di Spinetta Marengo aveva lamentato il pericoloso evento dell'inquinamento delle falde acquifere in seguito ad escavazioni effettuate fuori del recinto dello stabilimento Montecatini con conseguenti reinterri delle scorie di bicromato che, col loro pronto sciogliersi, giungevano in numerosi pozzi dei dintorni.

Attualmente tutta la vegetazione in regione Sant'Audina appare completamente bruciata e in particolare le colture agricole ortofrutticole delle famiglie Arzani Cesare, Cresca Giuseppe, Arzani Paolo, Barbasini Luigi, Garibaldi Maddalena, Moro Giovanni, Giraudi Giuseppina ed altre, sono distrutte o colpite in modo seriamente pericoloso per la salute dei cittadini.

Per un raggio di oltre trecento metri attorno al focolaio di inquinamento i campi di grano sono bruciati dagli acidi.

Gli abitanti della zona, vivamente preoccupati per la loro salute e per le condizioni di crescita dell'infanzia, sono disposti a trasferirsi altrove, sempre che la società Montecatini acquisti i terreni vicini o realizzi delle permute con altri beni immobili.

Come misura immediata è richiesta la installazione di retrofiltri allo scopo di evitare la diffusione dei gas tossici che si espandono su gran parte dell'area del sobborgo di Spinetta Marengo. (20836).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le competenti autorità sanitarie hanno proceduto ad un accurato sopralluogo presso

lo stabilimento Montecatini di Spinetta Marengo e nella zona limitrofa, con particolare riguardo alla regione di Santa Audina.

È stato accertato che gli inconvenienti lamentati ebbero causa dall'imperfetto funzionamento del nuovo impianto di concentrazione dell'acido solforico, che, nella fase iniziale di funzionamento, aveva disperso nell'atmosfera particelle di detto composto, provocando vari danni alle coltivazioni, soprattutto a quelle situate nelle immediate vicinanze dell'impianto.

La direzione dello stabilimento ha proceduto al fermo dell'impianto ed alla rilevazione della consistenza dei danni lamentati, assicurando, nel contempo, che porrà ogni cura nell'attuazione di idonei provvedimenti atti ad eliminare le cause che hanno determinato gli inconvenienti igienici in parola.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

BASILE GUIDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando saranno iniziati i lavori della ferrovia Giardini-Randazzo (Messina-Catania) la cui concessione in appalto fu data nel novembre 1955. (2628).

RISPOSTA. — I lavori per la posa dell'armamento e per l'installazione degli impianti fissi della ferrovia Alcantara-Randazzo già concessi nel novembre 1955, sono stati iniziati in data 11 agosto 1956 e verranno ultimati nel termine di due anni da questa data.

Il Ministro: ANGELINI.

BERLINGUER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se si proponga di provvedere con la necessaria urgenza alla sistemazione della stazione ferroviaria di Sassari e dei relativi servizi, più volte promessa e non ancora attuata. (21959).

RISPOSTA. — È stata recentemente approvata la proposta per la costruzione di due pensiline in ferro addossate al medesimo fabbricato, una dal lato verso i binari e l'altra dal lato verso la città. È stata al riguardo autorizzata la spesa di oltre venti milioni.

Le pratiche per l'appalto dei lavori sono in corso di espletamento.

Il Ministro: ANGELINI.

BIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene di richiamare a un maggior rispetto della Costituzione e del diritto dei cittadini il questore di Matera, il quale o respinge le richieste di tenere pubblici

comizi col pretesto dell'esistenza di altre richieste che spesso risultano fasulle, o limita la durata dei comizi, o ne sposta, anticipandolo o ritardandolo, l'inizio, o addirittura subordina l'accoglimento della richiesta alla condizione che il comizio si svolga « quando saranno terminate le domenicali funzioni religiose » senza nessuna indicazione di orario, e per conoscere se, in questo ultimo caso, non sarebbe più opportuno demandare la concessione del nulla osta direttamente alle autorità religiose le quali, quanto meno, sarebbero in grado di fissare un qualsiasi orario con evidente vantaggio del pubblico che non sarebbe costretto ad attendere per un tempo del tutto impreveduto, e dell'ordine pubblico che non sarebbe turbato da lunghi anticipati assembramenti. (2609, già orale).

RISPOSTA. — Nel capoluogo e nella provincia di Matera sono stati sempre autorizzati i comizi indetti dai diversi partiti politici.

L'autorizzazione è stata negata solo quando, nelle località richieste per lo svolgimento delle manifestazioni, si erano già verificati turbamenti dell'ordine pubblico e, quindi, si aveva fondato motivo di temere il ripetersi di incidenti.

Nessuna limitazione è stata mai imposta dalla questura alla durata dei comizi; soltanto quando le relative domande sono andate a coincidere col giorno e l'ora di altre autorizzazioni già concesse, s'è reso necessario mettere d'accordo le parti per anticipare o ritardare le designazioni fatte. Così pure, se i comizi andavano a coincidere con manifestazioni religiose già fissate, è stata data sempre facoltà al partito interessato di spostare l'ora del comizio o di prescegliere altra località.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

BIGIANDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non crede, dopo il responso dell'apposita commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il decreto ministeriale del 18 gennaio 1947, n. 16 di dover disporre l'inizio della costruzione della ferrovia Fano-Arezzo, e in particolare modo del tronco Arezzo-San Sepolcro già in esercizio e che risulta pronto il progetto da diverso tempo. (21921).

RISPOSTA. — A seguito della distruzione degli impianti in dipendenza degli eventi bellici l'esercizio del tronco di ferrovia a scartamento ridotto Arezzo-San Sepolcro fu definitivamente sospeso con quello della intera ferrovia Arezzo-Fossato fin dal 1944 e la con-

cessione della intera ferrovia medesima venne dichiarata cessata con decreto legislativo del febbraio 1946.

Il piano regolatore delle nuove costruzioni ferroviarie suggerito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1951, prevede la ricostruzione a scartamento normale del tronco medesimo come parte della ferrovia Arezzo-San Sepolcro-Urbania-Fano, ma la considera non urgente.

Date le note condizioni del bilancio statale, non si vede alcuna possibilità di promuovere il necessario provvedimento legislativo per la costosa attuazione della linea in parola.

Il Ministro: ANGELINI.

BOGONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — (Per sapere:

1°) quali provvedimenti sono stati presi a carico di dirigenti della direzione provinciale di Napoli in seguito ai fatti segnalati da numerose interrogazioni parlamentari, da denunce di giornali e certamente constatati dalle inchieste effettuate;

2°) se per caso il ritardo alla normalizzazione della situazione in Napoli non sia da interpretarsi quale attesa alla prossima quietanza di detti funzionari, la qual cosa ingenererebbe il sospetto della immunità di tali funzionari, con conseguenze morali e materiali dannose all'amministrazione stessa. (18208).

RISPOSTA. — Come ormai è certamente noto all'onorevole interrogante, la situazione della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Napoli è stata normalizzata.

Tale normalizzazione ha avuto luogo in due tempi, trattandosi di un complesso di uffici di notevole entità, ai quali l'adozione di provvedimenti drastici avrebbe potuto recare grave turbamento, con conseguenze imprevedibili per lo svolgimento dei servizi.

Accertate, mediante inchiesta, talune deficienze, si è proceduto in un primo tempo ad eliminarne le cause a mezzo di funzionari centrali e successivamente si è dato a quegli uffici una nuova direzione, che, come si è detto, ha da qualche mese sistemato completamente la situazione, garantendo il regolare andamento degli uffici stessi.

Il Ministro: BRASCHI.

BONTADE MARGHERITA. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che in Sicilia, nelle Ma-

donie, e nella campagna di Terrasini e Cinisi, esistono varie zone interessate alla produzione della manna naturale; che la raccolta del prodotto avvenendo nel periodo estivo allevia, almeno in parte, i penosi effetti della disoccupazione stagionale e permette l'impiego di una buona percentuale di mano d'opera non specializzata e con un'attrezzatura rudimentale; che i terreni per la loro natura e topografia non possono essere sfruttati per altro genere di produzione più redditizio, anche se più costoso; rilevata l'immissione nel mercato nazionale di forti quantitativi di mannite biologica, avente le stesse caratteristiche chimiche della manna naturale, ma ottenuta, come è noto, con procedimenti sintetici e a costi molto inferiori; la sistematica inosservanza della prescritta differenziazione, sul mercato, fra la mannite naturale e quella biologica; considerata la grave crisi venutasi a creare, in dipendenza di ciò, negli anzidetti luoghi di produzione, con disastrose evidenti conseguenze per gli interessati, generalmente umili lavoratori, impossibilitati, per le difficoltà ambientali, a dedicarsi ad altre attività — quali provvedimenti intendano adottare per tutelare, in regime di libera ma sana concorrenza, la produzione della manna naturale, e, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione in campo nazionale ed estero, per assicurarne lo scampio e l'impiego nel campo chimico-industriale; per conoscere, altresì, quali provvedimenti intendano attuare per rendere più efficiente ed attuabile la prescritta differenziazione, nel mercato, della mannite biologica da quella naturale; e per conoscere, infine, se non intendano valutare l'opportunità di ridurre, in via eccezionale, l'incidenza globale dell'imposta generale sull'entrata sul prodotto naturale e, soprattutto, di disporre l'ammasso obbligatorio del prodotto naturale allo scopo di garantirne la qualità, allo stato, invero, poco curata per l'anzicennata rudimentalità dei sistemi di coltura e di raccolta. (20689).

RISPOSTA. — Gli impieghi chimico-industriali della mannite (impieghi, per altro, ancora poco noti e di scarsa applicazione in Italia) sono quelli relativi alla preparazione, con acido borico, di condensatori elettrolitici a secco per applicazioni radio e quelli relativi alla produzione di resine artificiali o di plastificanti.

L'utilizzazione tradizionale della mannite è quella farmaceutica, come blando purgante e come eccipiente e diluente per solidi e liquidi. La mannite viene anche impiegata nel-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

la preparazione dell'esplosivo a percussione denominato « esanitromannite ». Attualmente l'industria farmaceutica usa per i propri preparati la mannite artificiale, che ha uguale pregio della mannite naturale ed un prezzo più basso, mentre l'industria degli esplosivi ha sostituito la « esanitromannite » con altri esplosivi che, pur avendo la medesima efficacia, presentano minore pericolosità.

Per altro, il problema della produzione della manna naturale riveste interesse locale e riguarda la competenza della regione siciliana.

Il 19 febbraio 1956 venne tenuta a Castelbuono (Palermo) una apposita riunione con l'intervento, tra l'altro, di rappresentanti della regione siciliana e dell'amministrazione dello Stato.

In tale riunione si stabilì la creazione di un consorzio fra i produttori di manna al fine di assicurare il collocamento della materia prima presso gli stabilimenti industriali di mannite, ottenendo, nel contempo, attraverso la istituzione di un marchio o altro sistema, la chiara discriminazione della mannite da manna da quella biologica e sintetica.

Venne inoltre stabilito di attuare una propaganda sia all'interno che all'estero delle peculiari caratteristiche che la mannite da manna possiede nei confronti di quella biologica, e di prendere contatti con la farmacopea italiana ed estera per un più ampio impiego del prodotto naturale in luogo di quello sintetico.

In detta sede venne anche fatto presente che il Ministero delle finanze avrebbe preso in benevola considerazione ogni eventuale iniziativa destinata a far meglio conoscere la manna e la mannite da manna, anche mediante l'erogazione di un contributo finanziario, adeguato all'entità ed all'importanza del problema, in armonia, naturalmente, con l'opera della regione siciliana e degli altri enti interessati.

Sembra, inoltre, che l'Istituto superiore della sanità avrebbe intenzione, all'atto della pubblicazione della nuova farmacopea ufficiale, di includere la mannite fra i prodotti di libera vendita, acquistabili cioè anche nei comuni spacci di generi alimentari e non più esclusivamente nelle farmacie.

Circa, infine, l'ammasso obbligatorio della manna naturale, proposto dall'onorevole interrogante, questo dicastero non ritiene fattibile, per quanto di competenza, un intervento in tal senso.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* —

Per conoscere se non credono opportuno dichiarare festa nazionale a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, anche in considerazione che altre nazioni cattoliche, quali la Francia, la Spagna, l'Irlanda e l'Ungheria onorano il patrono con solennità a carattere nazionale. (22151).

RISPOSTA. — I giorni considerati festivi, in essi compresi quelli riferentisi a festività che trovano il loro fondamento nella tradizione religiosa, sono tassativamente elencati nella legge 27 maggio 1949, n. 260.

Per includere, pertanto, tra i giorni festivi la data del 4 ottobre, ricorrenza della festa di San Francesco d'Assisi, occorre investire il Parlamento, dovendo il relativo provvedimento essere disposto con legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri: RUSSO.

BUBBIO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non si ritenga necessario dare sollecite disposizioni perché sia eseguita la revisione generale d'ufficio degli estimi catastali fondiari del comune di Gorzegno (Cuneo) e degli altri comuni situati nella vallata superiore del fiume Bormida, e ciò tenuto conto della notevole progressiva riduzione della quantità, qualità e commerciabilità dei prodotti agrari di quella zona, in dipendenza dello sfogo delle acque di rifiuto degli stabilimenti industriali di Cengio e dell'emissione continua nella atmosfera di materie gassose; tale degradazione si è gravemente accentuata in questo ultimo periodo specie per il prodotto delle uve, con rilevanti conseguenze economiche per i produttori del comprensorio, su cui già incombe il danno della completa distruzione dei pesci del fiume a causa delle predette immissioni.

Si rileva che, data la insufficienza degli interventi delle competenti autorità per risolvere questa ormai insopportabile situazione e nell'attesa dei radicali provvedimenti da tempo replicatamente invocati, si imponga per intanto la richiesta di revisione dei redditi catastali, trattandosi di mutamento permanente di condizioni che, secondo l'articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, legittima la revisione generale della qualificazione e del classamento delle colture, ad

iniziativa dell'amministrazione del catasto o a richiesta delle commissioni censuarie comunali. (21420).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.

La facoltà di disporre in determinati comuni — ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 — una revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni, in dipendenza di sopravvenute variazioni di carattere permanente delle colture, viene esercitata dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di questo Ministero sempreché le variazioni stesse abbiano origine da cause che rientrino tra quelle tassativamente elencate nell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni.

Fra le cause di variazioni sopra accennate sono comprese quelle di cui all'articolo 22 del regio decreto-legge 4 ottobre 1939, n. 589, che modifica il punto primo della parte seconda del succitato articolo 43 e cioè: « La perequazione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici e entomologici interessanti le piantagioni ».

Tanto premesso in linea generale, deve osservarsi che, il caso segnalato dall'onorevole interrogante, pur inquadrandosi in quanto agli effetti nel succitato punto primo (come sopra modificato) dell'articolo 43, non può ritenersi in esso compreso per quanto attiene alla causa determinante delle variazioni.

Precisa, infatti, l'onorevole interrogante che le variazioni nello stato delle colture del comune di Gorzegno e degli altri comuni della vallata superiore del fiume Bormida si verificherebbero in dipendenza « dello sfogo delle acque di rifiuto degli stabilimenti di Cengio e della emissione continua nell'atmosfera di materie gassose »; esse quindi non sarebbero prodotte da un evento naturale ma provocate dall'uomo in dipendenza di un'industria che sorge nella zona.

È appena il caso di osservare, altresì, che appare dubbio che le variazioni anzidette, attesa la natura stessa della causa che le avrebbe prodotte, abbiano quel carattere permanente voluto dalla legge ai fini della revisione

catastale, in quanto ove cessasse la causa medesima, potrebbero venir meno — come può presumersi — gli effetti dannosi sulle colture.

In dipendenza di quanto sopra richiamato ed osservato non è possibile aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante di una revisione della qualificazione, classificazione e classamento nel comune di Gorzegno e negli altri comuni della vallata superiore del fiume Bormida.

Si fa, d'altra parte, presente che la situazione lamentata risulta particolarmente seguita dalla prefettura di Savona.

L'autorità predetta, infatti, non ha mancato di svolgere continua opera di incitamento e di stimolo perché le direzioni degli stabilimenti sorvegliassero la regolare condotta degli impianti al fine di evitare inquinamenti massivi dell'atmosfera e dei corsi d'acqua, in cui si riversano i prodotti liquidi di rifiuto, ed apportassero a questo scopo ogni possibile perfezionamento nella propria attrezzatura e nei processi di lavorazione, come nei mezzi di depurazione posti in atto per la bonifica dei rifiuti gassosi o liquidi dell'industria.

La direzione dello stabilimento A.C.N.A., come quelle di altri stabilimenti, hanno cercato di corrispondere sempre con buona volontà all'azione della prefettura.

Per quanto si riferisce, in particolare, alla asserita distruzione del patrimonio ittico, va ricordato che la società A.C.N.A. è concessionaria dei diritti di pesca sul fiume Bormida dal ponte Quera a monte Cengio, sino a Levice e, quindi, nessun danno possono lamentare i rivieraschi, a parte gli obblighi di ripopolamento ittico imposti dai disciplinari di utenza, ai quali la società A.C.N.A. ottempera regolarmente.

In riguardo alle emanazioni gassose e i conseguenti eventuali danni alle colture, si tratta di interessi patrimoniali privati, che rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria, ove questa sia chiamata dalle parti a pronunciarsi.

Ciò premesso, si informa che:

la società A.C.N.A. ha attuato tutte le risorse della tecnica moderna per una totale captazione dei fiumi, con risultati positivi accertati sia dal magistrato (causa Bagnasco LL. CC. c° A.C.N.A., corte d'appello di Milano), sia dalle diverse autorità amministrative;

segnatamente per quanto riguarda il comune di Gorzegno, l'autorità giudiziaria, a varie riprese, ha escluso nel modo più assoluto, sulla base di laboriosi e completi accer-

tamenti affidati dal magistrato ad esperti di chiara fama (professor Zavattaro, professor Lissone, professor Bovo, professor Del Bo, professor Tonzig e professor Avanzi), l'esistenza di qualsiasi pur minimo danneggiamento alle colture, anche sotto il profilo di una limitata perdita di prodotti agricoli annuali.

Sempre nelle vertenze giudiziarie il magistrato ha escluso qualsiasi svalutazione immobiliare di natura permanente dei terreni siti nella zona stessa.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre perché vengano accelerati i lavori per il completamento e la sistemazione della strada di allacciamento del comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) allo scalo ferroviario omonimo.

Detta strada, rotabile fino alla frazione Saccuti necessita di urgenti lavori di sistemazione, mentre l'ultimo chilometro Saccuti-Ferruzzano è rimasto ancora una semplice mulattiera impraticabile, malgrado che i lavori di che trattasi siano stati iniziati nel 1946. (22017).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che con decreto presidenziale del 17 settembre 1956, n. 24520, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1956, è stata approvata, nell'importo di lire 12 milioni, la perizia per i lavori di completamento della strada comunale Ferruzzano-strada statale n. 106, tronco Saccuti-Ferruzzano.

La licitazione privata per l'accollo ed il sollecito inizio dei relativi lavori sarà esperita il giorno 19 ottobre 1956.

Il Ministro. ROMITA.

CACCURI E DE CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se sia vero quanto dalla stampa di tutti i settori viene attribuito, come « deplorabile gesto di un quotidiano milanese », al giornale *La Notte*.

Per conoscere se le norme del buon costume professionale consentano rivelazioni inumane o, quanto meno, non corrette ed inopportune: specie se possano menomare anche la memoria di un cittadino che ha dato al paese la propria vita.

Per impedire il ripetersi di episodi simili, per il buon nome del giornalismo italiano che

non merita assolutamente di essere confuso con la gema responsabile di chi predilige lo scandalismo. (2622).

RISPOSTA. — La vigente legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47 ed il codice penale per la parte non contemplata della legge stessa, disciplinano, tra l'altro, i reati commessi a mezzo della stampa, tra i quali non possono, ovviamente, annoverarsi le indiscrezioni riferite dal giornale milanese *La Notte* sul noto caso Bolognani.

Il fatto, che costituisce un evidente abuso del diritto di stampa, è stato vivamente deplorato, oltre che dalla pubblica opinione, e da larghissimo numero di giornali, dallo stesso consiglio direttivo della federazione nazionale della stampa italiana, il quale, in un ordine del giorno del 29 marzo 1956, si è richiamato alla solenne risoluzione votata al riguardo nel V Congresso nazionale della stampa tenuto a Palermo nel 1954 e alla formulazione in atto — da parte di una apposita commissione di editori e giornalisti per il buon costume giornalistico — di norme generali rivolte, in una atmosfera di autodisciplina, ad evitare gli inconvenienti più volte lamentati.

Con lo stesso ordine del giorno il suddetto consiglio deliberava di sollecitare la trasmissione degli atti relativi al caso in parola alla commissione unica per la tenuta degli albi professionali per un giudizio disciplinare, e, inoltre, di iscrivere l'argomento dell'ordine del giorno del prossimo Consiglio nazionale della stampa italiana, V sessione.

Da quanto procede risulta chiaro il senso di alta sensibilità e responsabilità morale dimostrato in questo caso spontaneamente dagli organi direttivi della stampa. Tale constatazione, d'altra parte, rappresenta motivo di soddisfazione per il Governo, che lungi dal ricercare modi e misure restrittive e comunque lesive del diritto di stampa, ha fatto sempre leva, con fiducia, sul concetto dell'autodisciplina.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

CALASSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza dell'investimento mortale verificatosi recentemente a Copertino (Lecce) da parte di un treno delle ferrovie del sud-est, al punto dove la strada ferrata attraversa la provinciale Copertino-Galatina a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

Se è a conoscenza che il passaggio a livello in questione risulta incustodito e che l'infortunio lamentato, che è costato la vita al giovane diciottenne Greco Antonio, è sol-

tanto l'ultimo di quelli registrati in otto o nove mesi fra il 1955 e il 1956 e tutti dovuti alla mancanza di sorveglianza dei passaggi a livello delle ferrovie del sud-est.

Il luglio dello scorso anno infatti al passaggio a livello della provinciale Nardò città-Lecce a 100 metri dalla stazione e come quello di Copertino avente la casa cantoniera a pochi passi, un altro treno della stessa società concessionaria investiva in pieno una automobile, causando la morte di due insegnanti e della segretaria della scuola media di Nardò; il 4 febbraio 1956, poi, al passaggio a livello di Andrano-Castiglione, sempre nella provincia di Lecce, per altra e simile sciagura, Barone De Grassi e Anna Del Cuore vi lasciavano la vita, e rimanevano gravemente ferite Anna Maria De Grassi e Maria Toni.

Le vittime della morte in agguato ai passaggi a livello incustoditi della sud-est — così si sono espressi recentemente diversi organi della stampa — dall'epoca in cui venne abolita la sorveglianza, non si contano più e non si permette di discutere sulle responsabilità né possono chiedere indennizzo le vedove e gli orfani.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro è a conoscenza che la società delle ferrovie del sud-est riceve ogni anno circa 2 miliardi di sussidi e se è a conoscenza che una buona parte verrebbero sottratti all'azienda delle ferrovie a cui dovrebbero essere tutti destinati per impiegarli in altra azienda.

L'interrogante chiede ancora di sapere se conosce quale ingeneroso trattamento riserva ai suoi dipendenti la società del sud-est, quanto dovrebbe spendere la stessa per assicurare il servizio di custodia a tutti i passaggi a livello e comunque se non crede di dovere intervenire per imporlo, nell'interesse delle popolazioni che dalla società in questione sono state sempre trattate come colonizzate. (2632).

RISPOSTA. — L'inchiesta amministrativa esperita in base alle vigenti disposizioni ha accertato che l'investimento mortale verificatosi il 12 marzo 1956 in corrispondenza del passaggio a livello alla progressiva chilometro 13+011 della ferrovia Gagliano Leuca-Lecce, non va attribuito a deficienze degli impianti o dell'esercizio, bensì alla inosservanza, da parte del conducente dell'autovettura investita, della norma contenuta nell'articolo 28 del codice della strada, che gli faceva obbligo di rallentare e di accertarsi, prima di impegnare la traversata, che nessun treno fosse in vista. Qualora poi il treno fosse apparso durante

l'attraversamento, la lunghezza della visuale libera gli avrebbe consentito di uscire dalla sede ferroviaria prima del sopraggiungere del treno stesso. Infatti, in corrispondenza del passaggio a livello in parola, sono soddisfatte le condizioni di visibilità prescritte dalle norme vigenti, onde si ritiene che possa rimanere aperto ed incustodito.

Pure ad inosservanza dei regolamenti da parte dei conducenti, come è risultato dalle relative inchieste, debbono attribuirsi gli investimenti verificatisi l'8 luglio 1954 ed il 4 febbraio 1956 rispettivamente alle progressive chilometro 21+997 e chilometro 29+213 sui passaggi a livello incustoditi della stessa linea ferroviaria, nei quali pure la visibilità risulta non inferiore a quella prescritta.

Circa poi la grave affermazione che una buona parte dei sussidi di esercizio concessi verrebbero dalla società sottratti all'azienda ferroviaria per essere destinati ad altra azienda, si esclude in modo assoluto che ciò si sia potuto verificare, dato lo scrupolo con cui i necessari periodici accertamenti vengono effettuati da questa amministrazione.

Per quanto infine si riferisce al personale dipendente dalla ferrovia in parola, si segnala che il trattamento giuridico ed economico del personale stesso, come di quello appartenente a tutte le ferrovie in regime di concessione, è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148, e che nessuna denuncia di inosservanza è pervenuta al riguardo.

Il Ministro: ANGELINI.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno definire nei modi di legge la pratica di pensione di guerra, diretta nuova guerra, della quale è beneficiario l'ex militare Molisso Francesco fu Pasquale, della classe 1924. (21650).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra. Per le eventuali ulteriori ricerche è necessario conoscere tramite quale ente ed in quale data sarebbe stata, dal Molisso, trasmessa la domanda di pensione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CARCATERRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga che l'articolo 1, comma 5, del decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 19, debba trovare un correttivo, sicché sia eliminato l'inconveniente che gli uscieri capi, inquadrati nel primo e nel secondo aumento biennale, vengano a percepire uno stipendio di lire 36.575, inferiore a quello

(di lire 42.226) che avrebbero percepito, con una anzianità di 10 anni, ove non fossero stati promossi. (21366).

RISPOSTA. — È anzitutto da precisare che la materia è disciplinata, oltre che dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, anche da quello 11 gennaio 1956, n. 16, con il quale è stato fissato il nuovo ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Stabilisce invero l'articolo 85 di detto decreto — il quale come è noto, ha subito un esame approfondito da parte della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 — che agli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e cioè al 1° luglio 1956, « sono attribuiti gli stipendi delle qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati »; che « ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità del grado di provenienza » (cioè di quello rivestito al 30 giugno 1956 secondo il cessato ordinamento gerarchico) e « qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutabile ai fini del successivo aumento ».

E l'articolo 1 — quinto comma — del decreto 11 gennaio 1956, n. 19, conferma che nella prima applicazione dello stesso decreto, ai fini in questione, « si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio 1956 ».

È chiaro, perciò, come l'anzianità utile ai fini suddetti sia soltanto quella maturata nel grado (o categoria, o qualifica) ultimo rivestito.

L'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante è conseguenza del passaggio dal vecchio sistema degli aumenti periodici limitati nel numero — per cui, una volta conseguito l'ultimo scatto di stipendio del grado, l'interessato era destinato a conservare immutato il trattamento se non interveniva la promozione o un miglioramento economico con carattere di generalità — al nuovo sistema che prevede l'attribuzione di aumenti periodici in numero illimitato e che comporta, di conseguenza, la possibilità che un dipendente con una certa anzianità di grado abbia diritto ad uno stipendio più elevato di quello previsto inizialmente nel grado superiore.

Ma è questa proprio la principale innovazione apportata dalla legge delega con l'arti-

colo 2, sub. 11), che stabilisce « la progressione periodica del trattamento economico mediante scatti, in base alla anzianità senza demerito con anticipazione in base al merito, non riassorbibili e non limitati né al numero né dalla misura della retribuzione del grado o della qualifica superiore ».

Né può affermarsi che le cennate disposizioni, in armonia con quest'ultima statuizione della legge delega, abbiano violato il precetto della stessa legge a che fossero garantiti, nel passaggio dal vecchio ordinamento, « la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite », perché l'articolo 85 del decreto n. 16 e l'articolo 1, quinto comma, del decreto n. 19 dispongono appunto la valutazione nel passaggio al nuovo ordinamento dell'intero servizio prestato nel grado previsto dal vecchio ordinamento e quindi assicurano la conservazione della posizione giuridica acquisita, mentre l'ultimo comma del citato articolo 1 del decreto n. 19 garantisce, attraverso l'istituto dell'assegno *ad personam*, la conservazione della posizione economica acquisita al 30 giugno 1956.

All'inconveniente lamentato potrebbe rimediarsi mediante apposita legge formale la quale però troverebbe enormi difficoltà di ordine pratico posto che per ogni dipendente occorrerebbe rivedere l'intera carriera sin dall'origine e determinare, per il necessario raffronto, lo stipendio che sarebbe spettato al 1° luglio 1956, per ognuna delle posizioni di grado, categoria o qualifica rivestite durante la carriera, nell'ipotesi che l'interessato fosse rimasto in ciascuna delle posizioni stesse, senza essere promosso a quella immediatamente superiore. Non sarebbe, infatti, sufficiente per eliminare tale inconveniente, attribuire lo stipendio che sarebbe spettato qualora l'interessato fosse rimasto nella posizione immediatamente precedente a quella ricoperta al 30 giugno 1956. Per taluni occorrerebbe andare ancora più indietro, risalendo a posizioni più remote. È perciò da prevedere la mole del lavoro che richiederebbero tali operazioni, le infinite difficoltà di ordine pratico alle quali si andrebbe incontro per la impossibilità, in molti casi, di ricostruire la carriera, specie trattandosi di pensionati, ed infine l'onere che ne deriverebbe e che potrebbe essere di varie decine di miliardi. E ciò senza che l'inconveniente venga del tutto eliminato perché, pur potendosi in tal modo evitare quanto viene lamentato dall'onorevole interrogante non si eviterebbe, in taluni casi, un altro inconveniente di non minore rilievo per il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

quale lo stipendio spettante ad un dipendente dal 1° luglio 1956 potrebbe essere inferiore a quello spettante ad un pari grado meno anziano o ad altro dipendente di grado meno elevato.

Per le suesposte considerazioni non si ravvisa l'opportunità di promuovere provvedimenti intesi a consentire la riliquidazione degli stipendi sulla posizione di grado, categoria o qualifica, che risulti più conveniente a tali fini.

Il Ministro: MEDICI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritiene che la polizia di Palermo, la quale assiste impotente agli omicidi a catena, che vengono compiuti nell'ambiente del mercato ortofrutticolo, meriti la fiducia dello Stato, e per sapere altresì se non ritiene doveroso, a tutela del prestigio dello Stato e della pubblica incolumità, adottare misure straordinarie di polizia atte a ristabilire anche a Palermo, a più di 11 anni dalla fine della guerra, l'imperio della legge. (21713).

RISPOSTA. — Gli organi di polizia di Palermo fanno tutto quanto è in loro potere per assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini verificatisi negli ultimi mesi.

Per quanto, com'è noto, gravi difficoltà ambientali ostacolano l'opera delle forze di polizia i responsabili di alcuni omicidi sono stati individuati ed altri arrestati.

Le forze dell'ordine della provincia di Palermo sono state di recente ulteriormente potenziate in uomini e mezzi e si ritiene che la polizia di Palermo meriti la fiducia dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se e come intende intervenire per risanare le industrie canapiere di Sarno (Salerno) che costituivano e potranno costituire la principale attività di quella laboriosa cittadina. (21056).

RISPOSTA. — La disponibilità di canapa grezza ed i prezzi di cessione del prodotto sono i due problemi del settore canapiero che interessano la campagna in corso.

Durante tale campagna è stata messa a coltura un'estensione di terreno superiore a quella della campagna precedente. Inoltre, poiché l'andamento stagionale sembra favorevole, si ritiene che si potrà disporre di un più elevato quantitativo di canapa grezza.

I prezzi — che, come è noto, sono fissati dal competente comitato interministeriale — hanno avuto nelle ultime campagne un andamento ascensionale: lire 27 mila il quintale per la qualità base (III corpo emiliano) per la campagna 1953-54; lire 30 mila e successivamente lire 33 mila per la campagna 1954-55 e lire 36.200 per la campagna 1955-56.

Le difficoltà delle industrie canapiere di Sarno, a cui l'onorevole interrogante fa riferimento nella sopra trascritta interrogazione, vanno considerate entro i limiti della situazione sopra riassunta: e, cioè, scarsa disponibilità di materia prima e rialzo dei prezzi.

Ciò premesso, si assicura che questo dicastero, per quanto di competenza, terrà debito conto delle condizioni dell'industria canapiera di Sarno e delle sue necessità.

Il Ministro: CORTESE.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere se e come intendono intervenire per sanare la situazione economica dell'azienda autofilotraviaria di Napoli senza permettere di mantenere le attuali tariffe che risultano molto più alte di quelle di tutte le maggiori città italiane. (22012).

RISPOSTA. — Il provvedimento col quale è stato recentemente disposto l'aumento delle tariffe sulla rete autofilotraviaria di Napoli è stato ritenuto il solo attuabile, allo stato delle cose, ed indifferibile data la grave situazione deficitaria dell'azienda.

Dall'aumento, comunque, sono state escluse le tariffe speciali che interessano soprattutto le categorie lavoratrici, anzi alcune di tali tariffe sono state notevolmente ridotte.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, come e quando intende intervenire, affinché la cooperativa agricola « Mingardo » di Torre Orsaia (Salerno) sia effettivamente amministrata dai soci senza alcuna ingerenza diretta od indiretta dell'ex proprietario dei circa 700 ettari di terreno che attendono di essere valorizzati e divisi fra i soci, specialmente, dopo un forte credito ricevuto per tale valorizzazione.

L'esame della situazione per i conseguenti provvedimenti deve farsi interrogando i soci e assumendo informazioni dai cittadini e dai sindacati senza soffermarsi alle mere regolarità formali che, in questo caso, potrebbero

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

nascondere frode allo Stato ed indegno sfruttamento della fame e dell'ignoranza di poveri contadini. (22048).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha disposto una ispezione straordinaria nei confronti della cooperativa « Mingardo » di Torre Orsaia.

Le risultanze di detta ispezione trovansi, in atto, all'esame di questo Ministero che, ove le circostanze lo richiedano, si riserva di provvedere, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla nomina di un commissario straordinario.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali alla lavoratrice agricola Quattrocchi Maria, da Sesto Campano (Campobasso), la sede di Campobasso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha creduto di consentire le cure termali, di cui ha bisogno, e se non crede di intervenire, perché la povera donna ne ha assoluto bisogno. (21208).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, opportunamente interessato dallo scrivente in merito al caso segnalato dall'onorevole interrogante, ha rappresentato che il provvedimento con cui non si è ritenuto di dare corso alla richiesta di cure termali da parte della lavoratrice agricola Quattrocchi Maria, trova fondamento nelle norme e nella prassi vigente in materia.

Come è noto, le cure termali, rientrando nel novero delle prestazioni integrative, vengono concesse facoltativamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di prevenzione e cura dell'invalidità ed entro determinati limiti numerici, qualora i richiedenti siano già in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi previsti per avere diritto alla pensione di invalidità.

Inoltre, al fine di disciplinare i turni di cura e le assegnazioni dei posti-letto disponibili negli stabilimenti termali, è stata disposta la fissazione di un termine utile per la presentazione delle domande: termine che scade il 30 aprile di ogni anno.

A quanto consta, la domanda della Quattrocchi non ha potuto essere presa in considerazione perché inoltrata il 15 maggio 1956, e cioè dopo trascorso il termine anzidetto. Né, d'altra parte, la direzione generale dell'Istituto ha potuto superare l'impedimento formale di cui sopra, in quanto neppure la posizione assicurativa della Quattrocchi è risul-

tata conforme alle richiamate disposizioni, previste per la concessione della prestazione in parola.

Infatti, l'assicurata in questione può far valere complessivamente 50 contributi settimanali versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dei quali soltanto 22 afferenti all'ultimo quinquennio, mentre, ai fini della pensione per invalidità e, quindi, dell'acquisizione dei requisiti di carattere amministrativo per l'ammissione alle cure termali sono richiesti, nel caso specifico, non meno di 156 contributi settimanali, di cui almeno 52 versati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di prestazioni.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Mafalda (Campobasso) non riesce ad iniziare i lavori di costruzione delle fognature, pur essendo stato sin dal settembre 1954 ammesso ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, e se non creda di intervenire perché lo svolgimento della pratica abbia luogo con maggiore sollecitudine, essendo noto che col passare del tempo cambiano i prezzi e l'opera che ieri poteva essere eseguita non lo può più oggi con grande disappunto della popolazione, che teme di essere presa in giro dagli organi governativi. (21729).

RISPOSTA. — Il progetto relativo ai lavori della fognatura del comune di Mafalda (Campobasso) dell'importo di lire 12 milioni, lavori ammessi a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, è stato recentemente restituito da questo Ministero all'Ufficio del genio civile di Campobasso per il prescritto esame e parere da parte del medico provinciale competente.

Si assicura, comunque, che, appena il progetto dell'opera verrà restituito corredato del suddetto parere, quest'amministrazione non mancherà di adottare i conseguenti provvedimenti per la sollecita definizione della pratica.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) le ragioni per le quali a molti uffici locali delle poste e telecomunicazioni di gruppo E, che tali erano sin da quando la riforma fu effettuata, è stata applicata, eliminandosi uno dei due supplenti esistenti, la circolare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

ministeriale servizio II, del 28 giugno 1955, n. 2525080, che, invece, si riferisce alle agenzie classificate uffici locali;

b) se non creda opportuno consentire la esecuzione di lavoro straordinario con relativo compenso al titolare di un ufficio locale, quando l'unico supplente sia in congedo o malato ed egualmente al supplente, ove il titolare si assenti dal servizio per gli stessi motivi;

c) le ragioni per le quali, pur effettuandosi dal personale degli uffici delle poste e telecomunicazioni lavoro straordinario per il movimento dei dispacci che di solito ha luogo di buon mattino e certamente fuori del normale orario, non viene ad esso corrisposta la relativa retribuzione, giusta gli articoli 4 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, limitandosi l'amministrazione a pagare il compenso per una sola ora di straordinario e solo ove sia eseguita prima delle ore sei;

d) le ragioni per le quali il compenso per tale ora di straordinario sia di lire 56,20 e non in misura maggiore, così come le norme vigenti prescrivono;

e) le ragioni per le quali nelle numerose località climatiche, montane, balneari, idrotermali, turistiche, pur rigurgitando lo stesso di villeggianti e pur essendo il lavoro notevolmente aumentato, l'amministrazione non provvede ad assegnare i supplenti necessari, giusta l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1952, n. 656. (21744).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la richiesta di cui alla lettera a), si fa anzitutto presente che il numero dei supplenti assegnati a ciascun ufficio locale delle poste e telegrafi è stabilito in relazione alle necessità dell'ufficio medesimo, le quali vengono determinate in base all'entità del lavoro da esso svolto. L'entità del lavoro, a sua volta, è valutata mediante l'assegnazione di punti, secondo precisi criteri previsti dall'apposita tabella A, allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234.

Ciò premesso, se il numero dei supplenti di taluni uffici locali di gruppo E è stato ridotto da due ad una sola unità, il provvedimento ha dovuto essere adottato in seguito a revisione dei dati di lavoro degli uffici medesimi, quando il punteggio ad essi attribuito in applicazione dei criteri suesposti è risultato inferiore al limite previsto per l'assegnazione di più di un supplente.

La circolare telegrafica del 28 giugno 1955, n. 2525080, citata dall'onorevole interrogante, non riguardava soltanto l'assegnazione di supplenti (del quadro di riserva) alle agenzie che dal successivo mese di luglio sarebbero state elevate ad uffici locali, ma precisava anche, all'ultimo comma, che gli uffici locali di gruppo E, con punteggio inferiore a 2660, dovevano avere in assegno un solo supplente, e ciò secondo il criterio di valutazione, avanti esposto, delle necessità degli uffici medesimi.

Circa il quesito avanzato con la lettera b), si precisa che in base alle vigenti disposizioni l'esecuzione del lavoro straordinario deve corrispondere ad effettive esigenze di servizio, per cui, quando una parte del personale sia assente, essa è consentita soltanto se il rimanente personale sia costretto a prolungare effettivamente il servizio oltre l'orario d'obbligo. A tali criteri si attengono le direzioni provinciali delle poste nei casi di assenza segnalati nell'interrogazione.

Per quanto concerne, poi, il movimento dei dispacci nelle ore in cui l'ufficio non è aperto al pubblico (lettera c), si chiarisce che in ogni ufficio locale delle poste e telegrafi l'assegno numerico dei supplenti è determinato in modo che il personale sia in grado di compiere tutte le operazioni richieste dal servizio: eppertanto, anche per quelle operazioni attinenti al movimento dei dispacci, si provvede ripartendo l'orario giornaliero di lavoro in più turni, senza necessità di attivare lavoro straordinario. Per altro, se tale prestazione viene eseguita prima delle ore sei del mattino, è attribuita l'indennità notturna. La cifra di lire 56,20 indicata nella lettera d) dell'interrogazione riguarda appunto tale indennità notturna e non si riferisce a lavoro straordinario.

Infine, per quanto attiene alla richiesta di cui alla lettera e), si fa presente che l'amministrazione, in linea generale, fa ricorso all'invio di personale distaccato o in missione ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, solo in casi eccezionali, quando cioè non sia possibile sopperire diversamente alle esigenze del servizio, e ciò per non lasciare sprovvisti del personale necessario gli uffici cui sono normalmente applicate le unità che dovrebbero essere inviate in missione. Questo non toglie che sia sempre attenta cura dell'amministrazione di provvedere affinché gli uffici posti nelle località climatiche siano messi in grado di sopperire al maggior lavoro che ivi si verifica in determinati periodi dell'anno; alla quale necessità l'amministrazione prov-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

vede generalmente assumendo, ove occorra, personale giornaliero, nel limite e per il tempo strettamente necessari.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in San Massimo (Campobasso) e frazione Vicenne dell'edificio scolastico chiesto con i benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645. (21805).

RISPOSTA. — Il comune di San Massimo ha presentato al Ministero della pubblica istruzione nel decorso esercizio finanziario una domanda tendente ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione di un edificio scolastico per la frazione Vicenne e non già anche per il capoluogo.

Tale domanda non ha potuto essere accolta, essendosi dovuto soddisfare esigenze più urgenti di altri comuni della stessa provincia.

La richiesta suddetta potrà essere presa in considerazione nei prossimi esercizi finanziari sempre che il comune abbia avuto cura di rinnovare entro il 30 settembre 1956 la domanda al competente provveditorato agli studi.

Per quanto riguarda invece l'edificio scolastico del capoluogo, il comune interessato, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della precitata legge n. 645, dovrà, ove lo ritenga, produrre la domanda, nel termine di cui sopra, per tramite del provveditorato agli studi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda dell'amministrazione provinciale di Campobasso, formulata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 di contributo alla spesa occorrente per la sistemazione generale della strada provinciale n. 56, denominata Galdina, che molto interessa il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso). (21806).

RISPOSTA. — Si premette che per la sistemazione generale della strada provinciale n. 56 « Galdina » l'amministrazione provinciale di Campobasso, non ha presentato alcuna domanda per ottenere il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

D'altra parte è da tener presente che i lavori di cui trattasi non rientrano tra quelli

per i quali possono invocarsi i benefici della legge suddetta, né della successiva legge 15 febbraio 1953, n. 184 per cui essi devono essere eseguiti a cura e spese dell'amministrazione provinciale interessata.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso), di essere incluso nell'elenco dei comuni da consolidare a cura e spese dello Stato. (21808).

RISPOSTA. — Il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) risulta già incluso con regio decreto 7 agosto 1919, n. 1498, nell'elenco degli abitati ammessi a consolidamento a cura dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 443.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i danni recati dagli eventi bellici all'edificio comunale di San Giovanni in Galdo (Campobasso), nonché al muro di cinta del cimitero ed al convento, che il ministro, rispondendo ad altra interrogazione dell'interrogante il 23 settembre 1954, dichiarò che sarebbero stati tenuti in particolare evidenza in sede di compilazione di futuri programmi, non comprendendo la popolazione di detto comune come si possa parlare di « particolare » evidenza, quando dopo due anni i lavori sono ancora da eseguire. (21809).

RISPOSTA. — Si premette che il criterio seguito da questa amministrazione nella compilazione delle proposte di lavori da eseguire nei vari esercizi finanziari, è ispirato al concetto della urgenza e della indifferibilità delle opere; il che comporta anche un esame comparativo dei vari lavori della stessa natura da eseguire nelle singole circoscrizioni territoriali.

I lavori di ripristino dell'edificio comunale di San Giovanni in Galdo (Campobasso) nonché quelli relativi al muro di cinta del cimitero ed al convento di detto comune, sono stati in effetti tenuti in particolare evidenza, ma appunto per le ragioni sopra esposte, relative soprattutto al grado di maggiore urgenza di altri simili lavori, non è stato fino a questo momento possibile includere le relative previsioni di spesa nel programma del corrente esercizio.

Si conferma, pertanto, l'assicurazione che le suddette opere potranno essere finanziate allorquando lo consentiranno le disponibilità dei fondi di bilancio, in relazione, si intende, alle altre analoghe esigenze aventi carattere di maggiore urgenza.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando le commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali, espletatisi durante l'anno scolastico 1954-55, potranno riscuotere le competenze spettanti, tante volte richieste e tante volte promesse. (21851).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha provveduto prima d'ora al pagamento dei compensi spettanti ai commissari d'esami dei concorsi magistrali a posti del ruolo in soprannumero, per assoluta mancanza di fondi.

Si è dovuto quindi attendere la legge 27 luglio 1956, n. 1000, concernente le variazioni del bilancio, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1956, per provvedere all'accreditamento dei fondi ai provveditori agli studi.

I relativi decreti di assegnazione di fondi sono stati trasmessi in data 4 ottobre 1956 con elenco n. 219 della ragioneria centrale di questo Ministero alla Corte dei conti.

Si ha pertanto motivo di ritenere che nei prossimi giorni i commissari d'esami potranno riscuotere le loro spettanze.

Il Ministro: ROSSI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Sepino (Campobasso) di un sussidio di lire 2.726.000 indispensabili per l'arredamento scolastico. (21853).

RISPOSTA. — Il Ministero sta predisponendo il piano di ripartizione del fondo stanziato, per il corrente esercizio, in bilancio per la concessione ai comuni di sussidi statali per l'acquisto ed il rinnovo del materiale didattico e di arredamento delle scuole elementari, ai sensi degli articoli 119 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.

Assicuro che, in quella sede, la richiesta di contributo del comune di Sepino sarà esaminata con la massima benevolenza.

Il Ministro: ROSSI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Miranda (Campobasso) dell'edificio scolastico, che da anni ansiosamente si attende. (21863).

RISPOSTA. — Il comune di Miranda (Campobasso) ha ottenuto nell'esercizio finanziario 1954-55 il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla spesa di lire 15.500.000 per la costruzione dell'edificio scolastico.

Spetta, ora, al comune interessato predisporre gli atti e gli adempimenti necessari per usufruire del beneficio di cui alla citata legge n. 645.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Miranda (Campobasso) dell'asilo infantile. (21864).

RISPOSTA. — Il comune di Miranda (Campobasso) presentò nell'esercizio finanziario 1954-55 una domanda tendente ad ottenere, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato per la costruzione di un asilo infantile.

Tale domanda non ha però potuto essere accolta a causa dell'esigua disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre analoghe richieste aventi carattere di urgenza.

Poiché la richiesta del predetto comune possa nuovamente essere presa in esame, è necessario che il comune stesso, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, abbia rinnovato al competente provveditorato agli studi la domanda entro il 30 settembre 1956.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere come e quando la Cassa per il Mezzogiorno deciderà di occuparsi dell'approvvigionamento idrico del comune di Miranda (Campobasso), il cui acquedotto, come è stato denunciato da anni, deve essere riparato ed integrato. (21884).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha attualmente in elaborazione uno studio di massima tendente a raggiungere la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di tutti quei comuni del Molise occidentale ricam-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

denti fuori degli schemi dei costruendi grandi acquedotti molisani e per i quali è prevista la sistemazione mediante risorse idriche locali.

Tra detti comuni è compreso quello di Miranda.

Si ritiene che lo studio di che trattasi, salvo imprevisti, potrà essere ultimato entro i primi mesi del 1957.

Il Presidente del Comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni e quelle della Cassa per il Mezzogiorno in merito alla richiesta del comune di Sepino (Campobasso) di completamento della sistemazione idrica del Saraceno e del Tappone e della costruzione di una passerella sul Tappone e sulla chiusa della Carraia prevista nel progetto del 14 gennaio 1956, n. 759, del Genio civile di Campobasso. (21887).

RISPOSTA. — La perizia esecutiva riguardante la sistemazione idraulica del Saraceno e del Tappone, sottobacino « fiume Tammaro », redatta in data 14 gennaio 1956 dall'Ufficio del genio civile di Campobasso per l'importo di lire 31.330.000, pervenne regolarmente alla Cassa per il Mezzogiorno il 26 gennaio successivo.

Trattandosi di progetto afferente a bacino montano non classificato (alto Volturmo), la Cassa, in osservanza alle direttive impartite dal Comitato dei ministri, consistenti nel divieto di attuare nuovi interventi nei bacini montani non classificati, soprassedette alla istruttoria del progetto stesso.

Poiché, per altro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — direzione generale della bonifica e della colonizzazione — in data 11 agosto 1956 ha comunicato che con decreto presidenziale 28 giugno 1956 il sottobacino del fiume Tammaro è stato regolarmente determinato, la Cassa in conseguenza di ciò ha già provveduto ad interessare i competenti uffici del corpo forestale e del genio civile a far conoscere se, nel limite delle residue disponibilità finanziarie per il sessennio 1956-62, sia possibile o meno realizzare le opere previste dal progetto in questione, considerato che dai fondi a disposizione devono in primo luogo trarsi i finanziamenti necessari alla manutenzione e alla conservazione delle opere già eseguite.

Appena i suddetti uffici avranno provveduto a comunicare quanto loro richiesto, la

Cassa potrà adottare le proprie determinazioni sulla possibilità o meno di finanziare il progetto sollecitato dall'onorevole interrogante.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda opportuno riesaminare il provvedimento con il quale si è fatto divieto di transito agli autotreni sulla Gardesana occidentale e su quella orientale, per modo che le due importanti arterie, che collegano Trento alla Lombardia e al Veneto, sono state così chiuse completamente al traffico delle merci, con danni non lievi degli autotrasportatori, specie di quelli della zona del basso Sarca che, a seguito del provvedimento predetto, vengono a trovarsi privi dei più naturali sbocchi e quindi nella impossibilità di acquisire trasporti, dovendo effettuare deviazioni, che rendono antieconomico il trasporto stesso; e per conoscere, altresì, se non ritenga in conseguenza indispensabile riaprire le due strade al traffico, o, quanto meno, attuare soluzioni di compromesso (criterio del senso unico, permessi speciali, che consentano la effettuazione dei carichi locali), che, senza escludere in modo assoluto il transito pesante, evitino la pericolosità del traffico, che forse è stata causa del provvedimento. (21960).

RISPOSTA. — I provvedimenti di istituzione del divieto di transito per autotreni sulla strada statale n. 45-bis, tratto Gargnano-Riva (Gardesana occidentale), e, temporaneamente (sino al 31 ottobre 1956) sulla strada provinciale Peschiera-Torbole (Gardesana orientale), sono stati adottati, per la strada di rispettiva competenza, dall'Azienda nazionale autonoma strade statali (A.N.A.S.) e dall'amministrazione provinciale di Verona, con l'autorizzazione di questo Ministero e del Ministero dei lavori pubblici.

L'adozione di tali provvedimenti si è resa necessaria allo scopo di ovviare almeno in parte alla grave pericolosità della circolazione su tali strade, nella impossibilità di provvedere, almeno per ora, ai lavori di ampliamento e miglioramento delle strade stesse.

La Gardesana occidentale, infatti, strada di intenso traffico turistico, presenta una carreggiata ristrettissima (metri 5,00) ed ha un tracciato molto accidentato per la presenza di numerosissime curve a raggio ristretto e di numerose e tortuose gallerie dalle volte piuttosto anguste — n. 70 gallerie per complessivi

chilometri 7,182 su un tratto di chilometri 28,080.

In situazione più favorevole trovasi la Gardesana orientale, ma l'intenso traffico turistico ha anche qui reso oltremodo pericolosa la circolazione.

Si fa tuttavia noto che, con il divieto di transito stabilito esclusivamente per autotreni, le due strade non sono state chiuse completamente al traffico di merci, in quanto il divieto non riguarda il traffico effettuato con autocarri senza rimorchio.

Devesi anche fare presente che in merito a tali questioni l'amministrazione provinciale di Trento ha recentemente proposto, e questo Ministero ha già aderito, di tenere una riunione tra rappresentanti di enti e amministrazioni di enti e amministrazioni particolarmente qualificate allo scopo di concretare soluzioni che concilino i vari interessi nel quadro delle possibilità tecniche che offrono le due strade Gardesane.

In relazione alle proposte che potrebbero essere formulate, questo Ministero non sarà comunque alieno, per la parte di sua competenza, dal promuovere ed adottare i provvedimenti atti a soddisfare le esigenze delle varie categorie di utenti e ad evitare nel contempo, ogni pericolosità di circolazione.

In ogni modo la situazione si presenterà più favorevole allorché, con il 1° novembre 1956, scaduto il termine del divieto di cui trattasi, sarà riaperta al libero traffico la Gardesana orientale.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito all'ampliamento dell'edificio scolastico della frazione di Ferrò del comune di Follina (Treviso).

L'opera riguarda la costruzione di una nuova aula scolastica, oltre a quella già esistente, e di due piccoli alloggi per gli insegnanti, annessi al fabbricato da ampliare.

Il costo dell'opera è di lire 4.300.000 più lire 880.000 per l'arredamento della nuova aula e degli alloggi.

La domanda documentata per il contributo statale ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è stata inviata al Ministero della pubblica istruzione tramite il provveditorato agli studi di Treviso, con foglio 26 agosto 1955, n. 2687. (21992).

RISPOSTA. — Le numerose inderogabili esigenze cui si è dovuto far fronte non hanno consentito finora di ammettere i lavori di am-

pliamento dell'edificio scolastico della frazione Ferrò del comune di Follina (Treviso) ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Si assicura comunque che, allorché si dovrà compilare il programma per l'esercizio finanziario in corso, non si mancherà di esaminare con la migliore considerazione la richiesta del comune di Follina, sempre che questo — uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645 — abbia provveduto a rinnovare tempestivamente (cioè entro il 30 settembre 1956) la relativa domanda al Ministero della pubblica istruzione tramite il competente provveditorato agli studi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla dibattuta questione del cunicolo di Ca' di Landino, frazione di Castiglione dei Pepoli (Bologna), che costituisce una utile via di comunicazione fra la stazione a metà della grande galleria della direttissima Bologna-Firenze, ed i paesi della sovrastante montagna, e se è fondata la voce, di recente diffusasi, che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato intenderebbe chiuderlo, obbligando centinaia di operai a percorrere quotidianamente una strada doppia di quella che percorrono ora, per conoscere se, lungi dal sopprimere il passaggio, non creda di ricostruire l'ascensore, prima esistente, che certo provocherebbe un movimento di villeggianti ed anche di pellegrini per il famoso santuario di Bocche di Rio. (22146).

RISPOSTA. — La richiesta relativa alla riattivazione della funicolare di servizio per l'accesso dall'esterno alla stazione delle Precedenze, ubicata alla metà circa della grande galleria dell'Appennino, della direttissima Bologna-Firenze, ha già da tempo formato oggetto di esame da parte delle ferrovie dello Stato, ma non può essere accolta per ragioni di carattere tecnico e finanziario.

Detta stazione fu infatti costruita per le sole esigenze della circolazione dei treni e mai fu abilitata al servizio viaggiatori, mancando in essa gli impianti necessari a garantire l'incolumità dei viaggiatori stessi, specie nell'eventualità di affluenze eccezionali. La funicolare di servizio era poi quella impiantata all'epoca della costruzione della galleria per le esigenze di cantiere.

Dopo i danneggiamenti subiti a causa della guerra, affinché il personale ferroviario potesse accedere all'esterno della galleria senza servirsi della gradinata, si provvede a ripri-

stinare la funicolare in questione, ma in seguito ad un grave incidente si dovette rinunciare definitivamente a tale mezzo di trasporto, ormai eccessivamente deperito e che per altro veniva utilizzato dal solo personale di servizio.

L'amministrazione ferroviaria eccezionalmente consente che gruppi di operai, a mezzo della gradinata, accedano ai treni che si fermano nella stazione delle Precedenze, e ciò anche per la considerazione che il numero limitato di detti operai arreca poco intralcio alla circolazione dei treni in galleria.

Non è per altro possibile affrontare le ingentissime spese che occorrerebbero, per dare alla stazione un'attrezzatura adeguata alle necessità di un regolare servizio viaggiatori.

Per ripristinare soltanto la funicolare e renderla idonea ad un servizio pubblico con il dovuto grado di sicurezza, occorrerebbe una spesa di circa 190 milioni, senza considerare che le spese di esercizio di tale impianto in galleria sarebbero oltremodo onerose e non potrebbero mai essere coperte dai prevedibili introiti del traffico dei viaggiatori.

Per i motivi anzidetti è attualmente allo studio la opportunità di addvenire alla chiusura del citato pozzo di Ca' di Landino, facendo però in modo che gli operai, che attualmente si servono del mezzo ferroviario, possano più comodamente e senza aggravio di spesa servirsi del collegamento automobilistico istituito nella zona dalla società Veta.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando potrà essere corrisposto alle commissioni giudicatrici nei concorsi magistrali normali dell'anno scolastico 1954-55, l'assegno ad esse spettanti. (22228).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha provveduto prima d'ora al pagamento dei compensi ai commissari d'esami dei concorsi magistrali a posti del ruolo in soprannumero, per assoluta mancanza di fondi.

Si è dovuto quindi attendere la legge 27 luglio 1956, n. 1000, concernente le variazioni del bilancio pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1956, per provvedere all'accreditamento dei fondi ai provveditori agli studi.

I relativi decreti di assegnazione di fondi sono stati trasmessi in data 4 ottobre 1956 con elenco n. 219 della ragioneria centrale di questo Ministero alla Corte dei conti.

Si ha pertanto motivo di ritenere che nei prossimi giorni i commissari d'esami potranno riscuotere le loro spettanze.

Il Ministro: ROSSI.

COTELLESA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali siano le ragioni che ostinatamente sulla tratta Roma-Pescara, nonostante le assicurazioni scritte del sottosegretario di Stato ai trasporti, danno al personale viaggiante l'obbligo, in tratti con gallerie, di sospendere la illuminazione dei treni che circolano di giorno su questa linea.

La cosa è tanto più assurda perché, in partenza da Roma e da Sulmona, si rinnovano batterie di accumulatori regolarmente cariche. (22116).

RISPOSTA. — Le norme in materia prescrivono che le carrozze dei treni viaggianti in ore diurne, devono essere illuminate nei tratti di linea ove esistono frequenti gallerie, mentre nei tratti scoperti o aventi solo qualche brevissima galleria, il personale dei treni ha l'obbligo, per ragioni di economia, di spegnere le luci stesse.

Tuttavia, date le particolari condizioni della linea in parola, sulla quale in una tratta di 27 chilometri vi sono 10 gallerie, la amministrazione ferroviaria sta esaminando l'opportunità in deroga alle norme suddette, di mantenere l'illuminazione.

Il Ministro: ANGELINI.

COTTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre con urgenza affinché il pagamento dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti conservati ittici venga effettuato *una tantum*, in analogia con quanto disposto dalla legge 4 febbraio 1956, n. 33, per i prodotti di carne conservata (in scatole, insaccati, ecc.) e ciò in considerazione delle seguenti ragioni:

1°) concorrenza sul mercato nazionale da parte del conservato ittico estero, il quale, di fatto, sfugge al pagamento dell'imposta generale sull'entrata nei vari trasferimenti di proprietà del prodotto per effetto delle vendite, finendo col pagare una sola imposta generale sull'entrata all'atto dello sdoganamento, momento che può coincidere, come quasi sempre coincide, col trasferimento del prodotto al dettagliante; senza contare, sempre sul piano concorrenziale, le agevolazioni di cui godono i prodotti esteri destinati all'esportazione, da parte dei rispettivi governi;

2°) la macchinosa procedura di pagamento dell'imposta generale sulla entrata a

ogni trasferimento del prodotto (sul pescato il 2 per cento) e poi sul lavorato e conservato, per ogni trasferimento dall'industriale al grossista, dal grossista al dettagliante (il 2 per cento per il conservato salato e il 3 per cento su quello sott'olio); procedura questa che intralcia notevolmente il libero trasferimento del prodotto;

3°) la grave crisi del settore, specie nel meridione d'Italia, già altre volte denunciata, e aggravantesi di anno in anno, crisi che minaccia l'attività armatoriale, quella peschereccia e quella industriale conserviera, nel cui ultimo settore operano più di centomila maestranze.

L'interrogante fa rilevare infine l'opportunità dell'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui conservati ittici, riscossa dagli appaltatori della imposta di consumo con la stessa bolletta di riscossione di quest'ultima imposta, analogamente con quanto stabilito dalla legge sopra citata per le carni conservate. (21684).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante richiede, come opportuna, l'istituzione di un particolare regime d'imposizione *una tantum* per la corresponsione della imposta sull'entrata dovuta per il commercio dei prodotti ittici conservati, in analogia a quanto fatto, di recente, per la carne in conserva.

Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che la facoltà di istituire particolari regimi d'imposizione *una tantum* conferita al ministro delle finanze da apposite leggi per determinate categorie di entrate, comprende il prodotto della pesca pel quale vige già da tempo uno speciale regime d'imposizione, ma non anche i prodotti dell'industria ittica conserviera, pei quali, allo stato attuale della legislazione, non potrebbe provvedersi con decreto ministeriale per il sistema impositivo *una tantum*.

Ad ogni modo, nel merito della questione, si comunica che questo Ministero, in relazione ad analoga richiesta avanzata nell'anno 1953 dall'Associazione nazionale importatori di prodotti della pesca conservati, fece esperire apposite indagini al fine di stabilire se sussista nel particolare settore economico di che trattasi la possibilità di istituire un regime impositivo *una tantum*.

Dagli accertamenti operati emersero inconvenienti di carattere tecnico fiscale che renderebbero estremamente difficile o pressoché impossibile l'adozione di un adeguato congegno d'imposizione una volta tanto pei pro-

dotti dell'industria ittica conserviera, e, fra l'altro:

1°) il diverso grado di pregio dei vari prodotti in parola e la connessa diversa maggiorazione di valore della produzione al consumo che subisce la gamma dei prodotti ittici conservati (che vanno dalle sardelle salate al tonno all'olio, senza considerare le conserve speciali di pesce confezionate con l'impiego di altri ingredienti che entrano nel miscuglio in misura pari ed anche superiore al prodotto ittico, come gli antipasti, le vongole alla salsa, ecc.), che renderebbero estremamente ardua la determinazione di quote condensate d'imposta da applicare all'atto di scambio prescelto per l'imposizione *una tantum*;

2°) la particolare struttura dell'industria nazionale delle conserve ittiche costituite da grandi, medie ed una miriade di piccole e piccolissime aziende, anche a carattere artigiano, che non rende agevole la scelta dell'atto di scambio da sottoporre all'imposizione *una tantum*, in modo che risulti conveniente per tutti gli operatori del particolare settore economico e garantisca nel contempo gli interessi dell'erario.

Quanto agli inconvenienti indicati dall'onorevole interrogante come originati dal vigente sistema impositivo, si deve far presente che, dalle indagini a suo tempo esperite, risultò:

a) che soltanto il 10 per cento dei prodotti di estera provenienza sarebbe ceduto direttamente ai dettaglianti, allo stato estero, da parte degli importatori assolvendo la sola imposta dovuta per lo sdoganamento della merce, mentre il 50 per cento verrebbe ceduto, allo stato estero, ai grossisti i quali, dopo aver provveduto allo sdoganamento della merce, la rivendono nazionalizzata a medi grossisti ed ai dettaglianti con la corresponsione di altra imposta dovuta su tale passaggio; il rimanente 40 per cento verrebbe venduto, invece, già nazionalizzato dagli stessi importatori, ai grossisti ed in minima parte direttamente ai dettaglianti con la corresponsione, in ogni caso dell'imposta dovuta sui passaggi successivi allo sdoganamento;

b) che il libero trasferimento dei prodotti in parola, auspicato dagli industriali delle conserve ittiche e realizzabile con la istituzione del richiesto regime d'imposizione *una tantum*, non consentirebbe più all'amministrazione il rilevamento, ai noti fini statistico-fiscali, del movimento generale del settore e delle singole ditte operanti nel settore stesso, in quanto non verrebbero più ad essere comunicati ai primi uffici della imposta gene-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

rale sull'entrata (centri meccanografici) i dati relativi agli atti economici per i quali l'imposta non sarebbe più corrisposta.

Per tutto quanto precede non si vede la possibilità di accogliere la richiesta dell'onorevole interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia, pubblicata da una agenzia di stampa, secondo la quale le massicce importazioni di tabacco grezzo dall'estero avrebbero consigliato il Governo ad emanare provvidenze atte ad intensificare la coltivazione di tipi di tabacco in Sicilia.

Nel caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere la natura di tali provvidenze. (21665).

RISPOSTA. — Si risponde, per competenza, in luogo del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La notizia segnalata dall'onorevole interrogante, secondo la quale il monopolio — in relazione alle necessità di acquisto di tabacchi greggi all'estero — starebbe per emanare provvidenze atte ad intensificare la coltivazione del tabacco in Sicilia, non risponde a verità.

L'importazione effettuata dal monopolio stesso riguarda, infatti, una certa quantità di tabacchi indispensabili per particolari lavorazioni e non suscettibili con quelli indigeni, in quanto questi non hanno le necessarie caratteristiche merceologiche.

In Sicilia, in particolare, non vi sono possibilità di coltivare tabacchi da fumo, salvo in zone ristrette idonee per comuni tabacchi levantini e ciò è risultato da numerosi e ripetuti esperimenti che furono effettuati, nel passato, con tabacchi di varietà *Kentucky, Maryland, Burley, Erzegovina, Xanti Yakà* e *Samsun* che hanno dato sempre esito negativo. Vengono coltivate, invece, le « Rustiche » per estrazione di nicotina e per la fabbricazione di polveri da fiuto, il cui fabbisogno è coperto.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

DE FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia a sua conoscenza il recente deliberato dell'amministrazione provinciale di Trento 4 agosto 1956 in ordine al trattamento economico del personale dipendente; deliberato che, mentre contrasta col principio fondamentale di cui al secondo comma dell'articolo 228 del testo unico della

legge comunale e provinciale 1934, attua una ingiustificata riduzione di stipendi ed assegni ad intere categorie di impiegati, realizzando inspiegabili sperequazioni. Contro l'operato dell'amministrazione al riguardo, il sindacato autonomo dei dipendenti ha approvato una energica protesta, ma il presidente della giunta provinciale Albertini, con iniziative che male si conciliano con la dignità del posto e con i doveri di obiettiva serenità, non si perita — a quanto viene largamente riferito — di servirsi di qualche dipendente particolarmente favorito per minacciare indirettamente di provvedimenti disciplinari per gli iscritti al sindacato stesso, anche allo scopo di indebolirne la compagine a vantaggio dell'altro sindacato.

L'interrogante chiede di conoscere quali interventi il ministro intende spiegare in relazione al predetto deliberato 4 agosto e inoltre se ritiene opportuno, per una serie di atti illegittimi e di favoritismo che si attribuiscono a quell'amministrazione, disporre una ispezione a mezzo di funzionario che voglia e sappia mantenersi al di sopra e al di fuori di ogni male intesa benevolenza verso uomini e situazioni politiche. (21797).

RISPOSTA. — Con la legge 5 settembre 1956, n. 10, sottoposta al controllo del Governo ai sensi dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, la provincia di Trento ha provveduto al conglobamento totale del trattamento economico del personale dipendente, in analogia a quanto operato dallo Stato con decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, emanato ai sensi della legge-delega 20 dicembre 1954, n. 1181.

La misura degli stipendi, paghe e retribuzioni conglobati è uguale alla somma degli assegni già corrisposti a qualsiasi titolo; ma, nell'eventualità che il conglobamento comporti in qualche caso una riduzione sul trattamento goduto, l'articolo 14 della legge provinciale dispone la corresponsione di un assegno *ad personam*, pari alla differenza risultante dall'applicazione del conglobamento stesso.

Non sembra, pertanto, che abbiano fondamento le doglianze dell'onorevole interrogante, tanto più che il trattamento goduto dal personale in questione risulta notevolmente superiore a quello stabilito per i dipendenti dello Stato.

Comunque, atteso che in materia la provincia di Trento gode di potestà legislativa primaria ai sensi dell'articolo 11, n. 1 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

nessun controllo è esercitabile al riguardo, al di fuori di quello concernente la pura legittimità formale del provvedimento, controllo che — nella specie — è già avvenuto in senso favorevole all'ulteriore corso della legge.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Al fine di conoscere se e con quali provvidenze intenda assicurare la rapida pubblicazione dei bollettini dei brevetti concessi in Italia, dovendosi deplorare i relevantissimi ritardi, provati dal fatto che l'ultimo bollettino relativo ai brevetti in invenzione e ai modelli, giunto agli abbonati il 3 luglio 1956 è quello del mese di luglio 1955; e l'ultimo bollettino dei marchi, giunto agli abbonati il 30 aprile 1956, è quello del marzo 1955; non senza osservare che tali ritardi sono tanto più deplorabili in quanto negli altri Stati i corrispondenti bollettini vengono distribuiti con esemplare e provvida sollecitudine: così quello relativo ai marchi internazionali viene dall'ufficio internazionale di Berna distribuito nel mese immediatamente successivo a quello al quale il bollettino si riferisce. (21391).

RISPOSTA. — La stampa del *Bollettino dei brevetti modelli e marchi* è affidata per legge (legge 18 gennaio 1923, n. 94, articolo 2, lettera e.) al provveditorato dello Stato, presso il cui poligrafico è ancora giacente, malgrado reiterate sollecitazioni, il materiale che concerne i fascicoli dei bollettini parte prima e parte seconda dei mesi da agosto a dicembre e parte terza dei mesi da giugno a dicembre 1955.

Atteso tale notevole ritardo nella esecuzione del lavoro, questo Ministero si è riservato di inoltrare quanto prima il successivo materiale (fascicoli da gennaio a giugno 1956) e, nel contempo, ha nuovamente rivolte vive premure al poligrafico dello Stato perché voglia per intanto effettuare al più presto la stampa dei bollettini in sofferenza.

Il Ministro: CORTESE.

DEL FANTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se — in relazione alle istanze inoltrate dalle autorità provinciali e comunali a codesto Ministero ed alla Presidenza del Consiglio al fine di alleviare la grave disoccupazione nel comune di Pratola Peligna (Aquila) — non ritenga necessario disporre il ripristino dell'opificio Nobel che dava lavoro ad una media giornaliera di duemila operai.

L'interrogante chiede anche di sapere se, per migliorare le condizioni di vita della popolazione di detto comune, non ritenga pure necessario porre allo studio un provvedimento per far sorgere nuove attività industriali in tutta la plaga limitrofa. (20893).

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Pratola Peligna venne costruito, a suo tempo, a spese dello Stato e, a lavori completati, ne fu affidata la gestione alla società Nobel.

Il predetto opificio, la cui produzione giornaliera si aggirava sulle 5 tonnellate di esplosivo, durante la guerra subì dei danni per le incursioni aeree.

Alcuni reparti sono attualmente utilizzati come deposito di munizioni dal Ministero della difesa, che ha la disponibilità dell'intero stabilimento.

Si assicura, per altro, che questo Ministero, entro i limiti della propria competenza, non mancherà di svolgere ogni possibile interessamento al fine di favorire una maggiore occupazione nel comune di Pratola Peligna.

Il Ministro: CORTESE.

DE MARTINO CARMINE. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre per il rimborso del 2,5 per cento degli interessi sui finanziamenti accordati alle piccole e medie industrie ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, anche per i contratti stipulati fino al 30 maggio 1950, in quanto, con decreto del ministro del tesoro del 31 dicembre 1954, ed in riferimento alla legge 9 maggio 1950, n. 261, è stato disposto il rimborso limitatamente ai contratti stipulati dopo il 30 maggio 1950, con evidente ed ingiustificata sperequazione. (21510).

RISPOSTA. — L'articolo 5 della legge 9 maggio 1950, n. 261, come è noto, ha previsto la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonché su quelli previsti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

In applicazione di tale norma legislativa, che è entrata in vigore il 30 maggio 1950 e che ha previsto la concessione del contributo per i finanziamenti che fossero effettuati in futuro dalle predette sezioni di credito indu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

striale, è stato emanato il decreto ministeriale 31 dicembre 1954 con il quale vengono stabilite le modalità di concessione del contributo in parola.

Detto decreto però non poteva ovviamente derogare alla norma di legge e quindi non poteva disporre la concessione del contributo anche per i finanziamenti effettuati in data anteriore al 30 maggio 1950.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

DE MARTINO CARMINE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, con carattere di urgenza, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, allo scopo di ottenere la revoca della recente soppressione della sezione territoriale I.N.A.M. di Amalfi (Salerno), disposta per motivi di organizzazione interna dell'istituto senza alcun riguardo agli interessi di migliaia di lavoratori mutuati della costiera amalfitana, costretti, per l'avvenuta soppressione dell'ufficio di Amalfi, a recarsi a Salerno con perdita di tempo e con il gravame di spese di viaggio non rimborsabili.

Il ripristino della sezione I.N.A.M. di Amalfi — allogata per altro in locali concessi dal comune che provvedeva anche alle spese di acqua e di luce — si impone come provvedimento di concreta assistenza ai lavoratori dell'amalfitano, il cui disappunto per l'avvenuta soppressione è vivo e legittimo. (21683).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, interessato su quanto forma oggetto della suaccennata interrogazione, ha rappresentato le ragioni per le quali non appare possibile revocare il provvedimento di soppressione della sezione di Amalfi.

L'attività della sezione di Amalfi, congiuntamente a quella di Giffoni Valle Piana, è stata sospesa in data 11 giugno 1956 in conformità alla deliberazione adottata in data 13 febbraio dal comitato esecutivo dell'istituto con conseguente fusione delle due sezioni con la sezione territoriale centro di Salerno.

Presso la sezione di Amalfi, distante dalla città di Salerno 24 chilometri e con la stessa collegata da frequenti mezzi di comunicazione, venivano per l'innanzi assicurate le sole prestazioni di terapia iniettiva oltre naturalmente quelle di carattere amministrativo.

In effetti perciò, se si considera che la sede di Salerno ha provveduto a che fossero ulteriormente assicurate a mezzo di apposita convenzione con un medico del luogo le cure pa-

renterali e che, per le prestazioni di medicina generica, provvedono direttamente i medici di libera scelta nei vari albi comunali, la sospensione del modestissimo presidio di Amalfi, al quale facevano capo solo 4 mila circa aventi diritto, deve essere vista nella sua effettiva portata.

Del resto, anche in precedenza, per tutte le prestazioni specialistiche gli assicurati facevano ricorso al poliambulatorio della sezione territoriale di Salerno.

D'altro canto, con il potenziamento di quest'ultima sezione, di recente sistemata in un nuovo edificio di proprietà con annesso poliambulatorio che, allo stato, può completamente soddisfare le varie esigenze degli assistiti, anche sotto il profilo tecnico funzionale la sospensione dell'attività dei suaccennati presidi si è resa indispensabile.

Ciò premesso, si desidera far rilevare che l'apposita commissione per la riorganizzazione territoriale, nominata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. e della quale hanno fatto parte anche consiglieri in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel prendere in esame i presidi della provincia di Salerno, ebbe di massima ad esprimere parere favorevole, perché la organizzazione, da prevedersi per il futuro, sia articolata su n. 4 sezioni territoriali nei centri di Salerno, Battipaglia, Nocera Inferiore e Sapri; nell'ambito di tale sistemazione, poi, dovranno essere istituite 3 « unità distaccate » nel comune di Vallo della Lucania e nelle zone di Polla e di Agropoli.

Il provvedimento adottato dal comitato esecutivo dell'istituto deve, quindi, essere inteso quale prima realizzazione del predetto piano riorganizzativo. Nella predisposizione dello studio anzidetto, che ha riguardato l'intero territorio nazionale, la commissione ha dovuto ovviamente conciliare le esigenze degli aventi diritto interessati con quelli che sono, sul piano tecnico funzionale, anche i limiti di sopportabilità dei costi nonché le effettive possibilità finanziarie dell'istituto assicuratore.

Il Ministro. VIGORELLI.

DE MARZI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente chiarire di concerto come si debbono comportare coloro che guidano trattori in servizio di traino su strada non atti a sviluppare velocità superiori ai 15 chilometri orari.

Il Ministero dei trasporti ha comunicato agli ispettorati compartimentali che occorre la patente e si cita a proposito la circolare del 20 aprile 1956, n. 1435-A.45 del compartimento della motorizzazione per il Veneto; il ministro dell'interno invece, con circolare del 28 marzo 1956, n. 300/38000, direzione pubblica sicurezza, divisione polizia trasporti, ha precisato che nello stesso caso suddetto non occorre la patente di guida. (21961).

RISPOSTA. — Le disposizioni impartite da questo Ministero, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, in materia di circolazione su strada delle trattrici agricole, disposizioni raccolte nella circolare del 28 febbraio 1955, n. 91/1955, stabiliscono l'obbligo della patente di guida soltanto per i conducenti di trattrici agricole suscettibili di velocità superiore ai 15 chilometri orari, siano o non siano adibite al servizio di traino.

Al riguardo, si è provveduto comunque a richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

DE VITA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in base all'ultima convenzione I.N.A.M.-medici, sia consentito all'I.N.A.M. di invitare, come avviene in provincia di Palermo, i medici mutuatati a concordare, ad ogni fine mese, per un numero di visite inferiore a quelle effettivamente fatte, con la speciosa scusa che l'indice di morbilità è del 4 per mille. (21614).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che l'abolizione del sistema di scelta del medico per ciclo di malattia ha permesso di stabilire, per ogni assistito, il numero medio di visite.

Poiché, nella provincia di Palermo, contrariamente a quanto avvenuto nelle altre province, sono stati rilevati frequentemente casi di oltre sedici prestazioni annue per assistibile, senza che vi fossero ragioni particolari tali da giustificare un maggior tasso di morbilità, la sede provinciale dell'I.N.A.M. prima di iniziare la regolamentare procedura disciplinare, ha ritenuto opportuno e necessario non solo richiamare l'attenzione di quei sanitari che, senza fondato motivo, esorbitavano dai limiti di una normale assistenza, ma procedere ad amichevoli revisioni dell'attività dei singoli, basandosi sempre, a titolo orientativo, sui dati statistici nazionali e dando ai sanitari convenzionati direttive utili per poter contare sugli effetti di un'azione preventiva, che consentisse una più sicura loro collaborazione

senza essere costretti a ricorrere ad una procedura che certamente avrebbe portato all'applicazione di sanzioni.

Dato il notevole numero dei medici operanti per l'I.N.A.M. nella provincia, si è provveduto ad esaminare l'attività di quei sanitari che effettuavano un numero di prestazioni non proporzionato al numero degli assistibili e a rilevare la proporzione fra visite domiciliari e ambulatoriali di quei medici che avevano presentato una notulazione pari all'80 per cento di visite domiciliari, nei confronti della media nazionale del 50 per cento.

Per questi casi la sede, a mezzo dei propri organi sanitari, ha interessato i singoli medici, affinché rivedessero la notulazione relativa all'attività svolta tenendo conto di quelle che erano e sono le funzioni loro commesse nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di malattia.

Ne sono derivati accordi liberamente accettati dai singoli e come tali non suscettibili di impugnativa in altra sede.

Va però rilevato che tali accordi hanno avuto luogo solo in casi in cui non vi sia stata contestazione sulla natura e l'entità numerica delle prestazioni e quando il medico abbia riconosciuto di non aver tenuto conto — in buona fede — nella erogazione delle prestazioni di quelle che erano le disposizioni normative dell'assistenza.

A decorrere dal mese di gennaio 1956, con la integrale applicazione del sistema di registrazione dell'attività dei singoli medici, i rilievi agli stessi vengono effettuati sulla base dei dati che compendiano tutta l'attività dei sanitari.

L'Istituto ha, tuttavia, tenuto a precisare che nessuna coartazione è stata mai esercitata sui sanitari che non abbiano ritenuto di adeguare le notule presentate a quelli che sono gli indici naturali delle prestazioni.

Il Ministro: VIGORELLI.

DI GIACOMO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

a) qual'è il numero complessivo delle denunce di danni di guerra presentate alla intendenza di finanza di Campobasso, comprese quelle pervenute dopo la riapertura dei termini prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968; e quale l'ammontare complessivo delle somme richieste e l'ammontare complessivo di tutti i pagamenti effettuati;

b) quante di dette pratiche sono state definite con l'effettivo pagamento della somma definitivamente liquidata; quante sono le

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

pratiche per cui pende ricorso innanzi alla commissione provinciale; quante le decisioni prese dalla commissione stessa fino al 29 febbraio 1956;

c) quante sono le pratiche per cui sono state notificate agli interessati proposte di liquidazione, ed in particolare quante le proposte fino a lire 30 mila, quante da lire 30 mila a lire 60 mila, da lire 60 mila a lire 100 mila, da lire 100 mila a lire 150 mila, da lire 150 mila a lire 200 mila, da lire 200 mila a lire 500

mila e quante oltre lire 500 mila. (2617, già orale).

RISPOSTA. — Si comunicano i seguenti dati, rilevati dalle statistiche periodicamente inviate dall'intendenza di finanza di Campobasso e concernenti l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

Carico denunce: (ripartite secondo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968):

	lettera a)	lettera b)	lettera c)	lettera d)	Totale
Presentate prima del 31 dicembre 1953	18.281	2.100	12.988	4.451	37.820
Presentate dopo il 31 dicembre 1953	996	855	3.949	2.632	8.432
In complesso	19.275	2.955	16.937	7.083	46.250

Lavoro espletato: dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

per l'articolo 35: comunicazioni 14.483, autorizzazioni al pagamento n. 11.863 per complessive lire 260.350.799;

per l'articolo 16: liquidazioni 1.262, autorizzazioni al pagamento n. 1.012 per complessive lire 97.775.500;

per l'articolo 17: liquidazioni 500, autorizzazioni al pagamento n. 350 per complessive lire 70.000.000.

In complesso: liquidazioni 16.245, autorizzazioni al pagamento n. 16.225 per complessive lire 428.126.299, cui vanno aggiunti gli acconti corrisposti prima del 31 dicembre 1953:

per i beni di uso domestico: autorizzazioni al pagamento n. 28.759 per complessive lire 332.387.000;

per gli altri beni: autorizzazioni al pagamento n. 2.072 per complessive lire 16 milioni 473.000;

ottenendo così: autorizzazioni al pagamento n. 47.055 per complessive lire 776 milioni 986.299.

Per l'attuazione dell'articolo 17 è da aggiungere che sono stati richiesti i pareri agli uffici tecnici per n. 1.861 denunce, delle quali n. 1.022 sono state già trasmesse alla commissione provinciale la quale ha emesso n. 984 pareri.

Per quanto riguarda la seconda parte della lettera b) dell'interrogazione, giova far presente che la commissione provinciale è competente soltanto ad esprimere pareri circa la liquidazione di pratiche afferenti a beni aziendali, e non ha competenza di sorta per l'esame dei ricorsi.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

DI GIACOMO. — Al Ministro dei trasporti.

— Per conoscere se non ritenga necessario protrarre fino al 31 ottobre il periodo di prova dei treni AT 671 e AT 688 tra Termoli e Campobasso, essendo, alla data 31 marzo 1956, assolutamente impossibile formulare un giudizio definitivo sulla utilità degli stessi, e fare un raffronto tra l'attivo ed il passivo.

Un serio effettivo esperimento non può logicamente essere limitato — come ha ben dichiarato la camera di commercio di Campobasso — a soli 3 mesi, e per giunta nel cuore dell'inverno: la media di frequentazione può stabilirsi soltanto se il periodo di prova comprenda mesi invernali e mesi estivi. Inadeguato ed inadatto è il periodo scelto, tanto meno quest'anno in cui — come è noto — i rigori invernali sono stati eccezionali, sicché occorre considerare non solo che hanno viaggiato semplicemente coloro che avevano impegni indilazionabili, ma anche ed ancor più che per molti giorni i treni, essendo bloccata la linea, non si sono effettuati, ed infine che da tutti i comuni interessati, per intere settimane, è stato impossibile accedere agli scali ferroviari. Il prolungamento del periodo di circolazione dal 29 febbraio al 31 marzo non può non lasciare inalterato il livello di acquisizione al trfficco, essendosi nel mese di marzo abbattuta sull'intero Molise una seconda ondata di avverse condizioni atmosferiche, che hanno nuovamente immobilizzato uomini e macchine ferroviarie.

Sussistono cioè ancora le stesse ragioni che consigliarono la direzione generale dei trasporti a prorogare l'effettuazione della coppia di treni in questione fino al 31 marzo 1956, onde è logico, giusto ed umano un ulteriore prolungamento della prova, riparando così al-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

meno in parto con la buona volontà e la comprensione degli uomini ai colpi avversi della sfortuna. (2625, *già orale*).

RISPOSTA. — Nonostante che i treni AT 671 ed AT 688 (ex AT 686) fra Termoli e Campobasso, istituiti il 16 gennaio 1956 in seguito alle numerose richieste di enti ed autorità locali e prorogati sino al 29 ottobre 1956 non abbiano presentato, neppure durante il periodo estivo, una buona utilizzazione, si è disposto per il mantenimento in via permanente dei treni stessi, in considerazione della funzione. Essi infatti, assicurando a Campobasso la coincidenza con i treni AT 691/AT 692 ed AT 697/AT 698 per e da Roma, realizzano una celere comunicazione tra le località della tratta Termoli-Campobasso e la capitale.

Il Ministro: ANGELINI.

DI GIACOMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se esista un progetto per la costruzione di case per ferrovieri in Isernia (Campobasso), e, in caso positivo, per quale importo; ed infine se non ritenga di intervenire per il sollecito finanziamento, considerato il fatto della grave deficienza di alloggi nella predetta città che ebbe a subire la distruzione di circa il 60 per cento dei fabbricati, a causa dei bombardamenti aerei. (21962).

RISPOSTA. — Per le difficili condizioni di bilancio, l'amministrazione ferroviaria si trova, almeno per ora, nella impossibilità di provvedere alla costruzione di nuovi alloggi per il personale sia ad Isernia che nelle altre località della rete ove maggiormente sussiste la carenza di alloggi.

In ogni modo assicuro che la richiesta di costruzione di abitazioni ad Isernia sarà tenuta nella dovuta evidenza al fine di riprenderla in esame, in graduatoria di urgenza, allorché sarà possibile disporre di adeguati mezzi finanziari da destinare a lavori del genere.

Il Ministro: ANGELINI.

DOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che da tempo varie amministrazioni statali, nel procedere alla assegnazione delle forniture di calzature, applicano criteri estremamente favorevoli alle industrie del Mezzogiorno superando largamente la percentuale del 20 per cento indicata nella legge 6 ottobre 1950, n. 835 ed escludendo spesso totalmente le industrie del centro e del nord, e ciò malgrado

che nel mezzogiorno in base all'ultimo censimento industriale del 1951, risultino installate soltanto tre aziende che per numero di operai occupati, possono considerarsi aventi capacità produttive adeguate alla esecuzione di commesse statali (una in provincia di Frosinone e due in provincia di Napoli, occupanti fra tutte 500 operai) e che nel centro e nel nord risultino invece installate ben 60 aziende in grado di eseguire le commesse in oggetto ed occupanti oltre 15 mila lavoratori — se non ritiene, pur nel rispetto delle norme che consentono compensazioni tra le varie forniture — onde quelle non eseguibili al sud si tramutino in maggiorazioni di altre aventi diverso oggetto — di impartire disposizioni perché da parte delle amministrazioni statali si abbia anche riguardo, nell'assegnazione delle forniture, alla entità delle aziende industriali favorite ed alla entità di quelle escluse, in difetto di che si verificherebbe, come si è verificato, una eccessiva saturazione di lavoro nelle prime ed un aggravamento della crisi già in atto per varie circostanze nelle seconde, costrette o alla cessazione di attività o al trasferimento nel sud Italia.

Si aggiunge che il fatto lamentato oltre a determinare giustificato malcontento negli industriali e negli operai delle aziende interessate, si traduce anche in danno per l'erario per il più elevato livello di prezzi delle forniture che normalmente esso comporta. (20325).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le amministrazioni dello Stato interessate alla approvvigionamento di calzature sono il Ministero della difesa per le forze armate dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, il Ministero dell'interno per la polizia, e il Ministero delle finanze per la guardia di finanza. Resta escluso dalla elencazione il Ministero di grazia e giustizia perché le calzature, destinate agli agenti di custodia, sono prodotte dalle manifatture carcerarie.

Le predette amministrazioni nello stabilire le quote da riservare, secondo l'articolo 2 della legge 1950, n. 835, alle industrie del Mezzogiorno, non eccedono la percentuale del 20 per cento.

Solo la marina, negli ultimi due esercizi finanziari, ha riservato alle predette industrie una quota superiore a quella minima prevista dalla legge sopracitata; ma ciò per recuperare, ai sensi della legge stessa, quote di altre forniture non potute assegnare al Mezzogiorno per infrazionabilità e ineseguibilità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

Le industrie del centro-nord e quelle del sud partecipano alle gare in condizione di assoluta parità, poiché le schede segrete, predisposte dall'amministrazione, riportano sempre lo stesso prezzo limite sia per la quota prevista per la gara nazionale che per la gara riservata al meridione.

È, infine, da ricordare la circostanza che le industrie del Mezzogiorno possono, sempre ai sensi della legge sopracitata, partecipare e restare aggiudicatari, per merito di offerta, anche di gare bandite su scala nazionale, nell'ambito dell'80 per cento.

Pertanto, se le ditte del meridione hanno effettuato forniture eccedendo il limite del 20 per cento, tale eccedenza è da considerarsi legittima perché dovuta, appunto, a riuscita di gare e non già a superamento di quel limite.

Il Ministro dell'industria e del commercio CORTESE.

FERRARIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è vero che l'ex commissario ministeriale ed ora presidente della locale camera di commercio ha ceduto in affitto, con regolare contratto quadriennale all'ex segretario generale, l'appartamento camerale che per precisa disposizione di giunta e del Ministero deve essere riservato in uso al segretario generale in carica: se è vero che il canone annuo è stato fissato in lire 120 mila, mentre è notorio che l'ex segretario, solo in Como, possiede tre appartamenti, due dei quali costruiti con il mutuo camerale al 2 per cento rimborsabile in 25 anni, dallo stesso affittati ad un canone superiore al milione di lire annue; se consta loro che ai primi di dicembre il nuovo segretario generale dottor Ottorino Cena era di già insediato al suo posto, per sapere se è vero che non essendo sufficiente per la famiglia del nuovo segretario generale l'appartamento appositamente tenuto a disposizione nello stabile camerale, si deve dare la disdetta a due famiglie, con grave danno del bilancio camerale sul quale verranno a pesare oltre alla perdita degli affitti, anche le non indifferenti spese per la sistemazione del nuovo appartamento; ed infine risultando vero quanto sopra esposto, come giudicano l'operato dell'ex commissario ministeriale ed ora presidente camerale, sia per non aver chiesto il prescritto parere al competente Ministero prima di stipulare il contratto di affitto che per il non lieve danno che dal suo comportamento deriva all'ente stesso. (20256).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Nessuna disposizione stabilisce che le camere di commercio debbano mettere a disposizione del segretario generale un appartamento di servizio. Per altro va tenuto presente che allorquando le camere di commercio hanno disponibili nella sede camerale o in altro fabbricato di loro proprietà locali ad uso di abitazione, esse per prassi vengono incontro al segretario generale (e talvolta anche ad altri dipendenti) dando in affitto, a condizioni di favore, detti locali.

Tale è il caso della camera di commercio di Como, che fin dal 1952 concesse in affitto al proprio segretario generale, dottor Italo Olivetti, un appartamento sito nello stabile adibito a sede camerale col canone annuo di lire 40 mila.

Nel luglio 1955, a seguito di lavori di sistemazione e di migliorie apportate allo stabile, il commissario straordinario della camera di commercio di Como ritenne di dover stabilire, sia per il dottor Olivetti, sia per gli altri inquilini, nuove condizioni di affitto, in base alle quali il contratto col dottor Olivetti venne prorogato fino al 1960 ed il canone elevato a lire 100 mila annue.

Poiché le cennate condizioni non sembrano favorevoli all'ente, questo Ministero si è astenuto dall'approvare la citata deliberazione e, con nota 18 maggio 1956, n. 233687, ha invitato la camera di commercio di Como a rievocarla.

Per quanto concerne il nuovo segretario generale della camera di commercio di Como, dottor Ottorino Cena, trasferito dalla sede di Asti (dove fruiva dell'alloggio camerale) a quella di Como col 1° gennaio 1956, il commissario straordinario con determinazione del 3 marzo 1956, n. 44, ha stabilito di concedergli in affitto, a decorrere dal 1° maggio 1956 e contro il corrispettivo di un canone annuo di lire 50 mila, i locali destinati ad uso abitazione, posti al secondo piano del palazzo camerale sovrastanti il salone degli uffici.

I predetti locali sono in parte già disponibili, perché da tempo sfiti, mentre gli altri — tuttora occupati da due inquilini, con contratti annuali e per i quali sono previste le normali disdette — si renderanno liberi il 29 settembre 1956 (scadenza dei rispettivi contratti).

Si precisa, inoltre, che tali disdette sono state date dalla camera di commercio di Como in forma regolare fin dal 31 marzo 1956 senza formali opposizioni da parte degli inquilini.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

La deliberazione relativa è stata approvata con nota del 11 maggio 1956, n. 233553.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

FODERARO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se siano fondate le notizie riportate dalla stampa (vedi *Il Messaggero* del 30 maggio 1956, *Cronaca della Calabria*), secondo cui sarebbero in corso da oltre sei mesi, ricerche petrolifere nella zona di Cassano Jonio (Cosenza) a cura della Montecatini, ricerche che si stenderebbero su 18 mila metri quadrati di terreno.

Per conoscere, inoltre, quale sia stato l'esito delle ricerche stesse. (21090).

RISPOSTA. — La società Montecatini è titolare in provincia di Cosenza del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato « Castrovillari ».

Tale permesso della estensione di ettari 65.341, riguarda tutta la Piana di Sibari, ivi compresi i circostanti rilievi collinari. Nel suo ambito la titolare ha eseguito notevoli rilievi geologici e geofisici, procedendo anche alla escavazione di un primo pozzo profondo in località Doria, del comune di Cassano Jonio.

L'esperimento per quanto concerne la produzione di idrocarburi, ha avuto esito negativo.

Le ricerche saranno proseguite su una più ristretta zona; e, a tal uopo, la Montecatini ha chiesto la riduzione dell'area del permesso a circa 18 mila ettari.

Con le precisazioni sopra riportate, le notizie di stampa, menzionate dall'onorevole interrogante nella sopra trascritta interrogazione, possono considerarsi esatte.

Il Ministro: CORTESE.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se intenda — in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versano i profughi già residenti nei territori della Venezia Giulia, Dalmazia, Istria, Africa, Dodecaneso, Egeo, ecc., provati da tante sventure — presentare un disegno di legge che risolva i gravissimi problemi che li riguardano tenendo presente le disposizioni contenute nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare (senatore Baglione, onorevole Caiati, ecc.). (21700).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero del tesoro.

Con apposito disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20

settembre 1956, sono già stati adottati particolari provvedimenti a favore dei profughi, statuendo la parziale proroga delle provvidenze di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritiene opportuno proporre provvedimenti legislativi con nuove norme in materia di reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato, giusta le aspirazioni delle categorie interessate. Fa osservare l'interrogante che esistono, al riguardo, progetti di legge di iniziativa parlamentare (Camera dei deputati nn. 297, 519, 1137; Senato n. 8) e numerose osservazioni e studi elaborati dal Comitato nazionale difesa vedove ed orfani privati della pensione di reversibilità con sede in Firenze. (21694).

RISPOSTA. — Si assicura che è allo studio la possibilità dell'emanazione di apposito organico provvedimento, inteso ad estendere la concessione della pensione di reversibilità ad altre categorie di familiari, con l'accoglimento di quei principi — informatori delle proposte di legge citate dall'onorevole interrogante — che si presentino rispondenti ad indilazionabili istanze morali e sociali, e la cui attuazione non comporti un rilevante onere finanziario.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

FRANCESCHINI FRANCESCO E GORINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno adottare provvedimenti in materia di assistenza mutualistica e previdenziale a favore dei coadiutori preposti al collocamento frazionale.

Osservano gli interroganti che, dal momento dell'entrata in vigore della legge 16 maggio 1956, relativa alla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori, la categoria dei coadiutori, soppressa dall'anzidetto provvedimento legislativo, per venire successivamente inquadrata in quella dei collocatori, è venuta interamente a perdere i suddetti benefici versando, così, attualmente in stato di grave disagio. (22213).

RISPOSTA. — Gli onorevoli interroganti sono certamente edotti del fatto che l'abrogazione della legge 21 agosto 1949, n. 586, di cui all'articolo 21 della legge 16 maggio 1956, n. 562, fu voluta dal Parlamento che ebbe, in

tal senso, ad emendare il disegno di legge di iniziativa del Governo.

La situazione dei coadiutori frazionali, posta in rilievo nella interrogazione, non sfugge all'attenzione di questo Ministero, che si è studiato e si studia di venire incontro ai desiderata della categoria, nei limiti concessi dalla legge e di esaminare ogni possibilità, affinché l'ampiezza di tali limiti possa essere variata.

In atto, per altro, questo Ministero non può che praticare, nei confronti degli ex coadiutori frazionali, il trattamento giuridico ed economico che la legge prevede per i corrispondenti da nominarsi ai sensi degli articoli 12 e 13. Tale trattamento, in particolare, esclude che, da parte dell'amministrazione, si dia luogo al versamento dei contributi in materia mutualistica e previdenziale.

Il Ministro: VIGORELLI.

GRAY E ROBERTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in relazione all'aumentato indice di popolazione della città di Torino, la quale ha superato fin dal 1955 gli 800 mila abitanti, non intenda adeguare la misura dell'assegno di sede di lire 1.600 a quella di lire 3.200, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato che non fruiscono delle quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico, tenendo presente che giustamente in tale ultimo caso l'adeguamento in questione è stato dagli aventi diritto conseguito.

Sembra evidente che al personale in servizio nelle amministrazioni statali alla data del 30 giugno 1955 l'assegno di sede debba spettare nella maggiore misura di lire 3.200 nei casi in cui la sede di servizio venga ad acquisire l'indice di popolazione a tal fine previsto dalle richiamate disposizioni di legge, alla stessa stregua del caso per il quale la predetta misura viene attribuita allorché il personale venga trasferito da una sede minore ad altra nella quale la predetta misura sarebbe spettata. (21521).

RISPOSTA. — Come è noto, l'assegno personale di sede è stato attribuito al personale in servizio nelle sedi con indennità di carovita superiore all'aliquota base del 100 per cento, onde conservare agli interessati, in sede di soppressione di tale indennità, la differenza tra la misura dell'indennità in godimento e

l'importo conglobato nello stipendio, paga o retribuzione.

A tal fine l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767, ha considerato la situazione di diritto al 30 giugno 1955 ed ha stabilito due misure mensili dell'assegno suddetto — lire 3.200 e 1.600 — attribuendole al personale con sede di servizio nei comuni che alla data predetta contavano una popolazione, rispettivamente, di almeno 800 mila abitanti o compresa fra 700 mila e 799.999.

Tale criterio è rimasto sostanzialmente immutato con l'articolo 20 dell'analogo decreto 11 gennaio 1956, n. 7.

Alla cennata data del 30 giugno 1955, la sede di Torino era di diritto tra quelle in comune con popolazione compresa fra 700 mila e 799.999 abitanti — cui corrispondeva l'indennità di carovita con aliquota del 110 per cento — e perciò, al personale ivi in servizio, l'assegno in questione spetta nella misura di lire 1.600 mensili. Con ciò, ovviamente, è rispettata la posizione economica acquisita dallo stesso personale al 30 giugno 1955; ed infatti l'aliquota superiore dell'indennità di carovita (120 per cento) sarebbe spettata a quest'ultimo personale soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1956, giusta quanto previsto dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Le variazioni nell'entità della popolazione posteriori al 30 giugno 1955 non possono avere rilevanza ai fini in questione sia perché non previsto dalla norma — la quale non a caso ha stabilizzato a detti fini la situazione esistente alla data predetta — ed anche perché ove si maggiorasse l'assegno suddetto in conseguenza di tali variazioni si darebbe all'assegno medesimo il carattere non voluto dal legislatore di una vera e propria indennità di sede ed indirettamente si renderebbe nuovamente operante la discriminazione alla quale si è voluto por fine con la soppressione della indennità di carovita.

Tale discriminazione, invece, continua ad operare per le quote di aggiunta di famiglia, essendo rimaste in vigore le norme relative, ed è in conseguenza di ciò che l'aumento della popolazione della città di Torino, registrata dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 1955, ha avuto rilevanza soltanto ai fini della maggiorazione delle quote suddette, con effetto dal 1° gennaio 1956.

Per i suesposti motivi non è possibile aderire all'auspicata attribuzione dell'assegno personale di sede nella misura massima.

Il Ministro: MEDICI.

INGRAO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e in che modo intende intervenire nei confronti della società « Orsal », con sede in Latina, via 18 Dicembre, la quale esegue lavori per conto di organi dello Stato ed enti pubblici vari (Ministero dell'aeronautica, Cassa del Mezzogiorno, comuni della provincia, Aprilia e altri) e rifiuta di fatto e sistematicamente di applicare leggi sociali e contratti collettivi di lavoro, come risulta dai seguenti elementi citati anche in una denuncia inviata all'ispettorato del lavoro con sede in Roma:

1°) ha rifiutato — in occasione di recente licenziamento per riduzione di personale motivata con una riduzione di lavoro — di applicare la procedura prevista dall'accordo interconfederale del 21 aprile 1950, malgrado venisse fatta esplicita richiesta in proposito;

2°) non rispetta vari articoli del contratto, specie quelli relativi alle retribuzioni dei lavoratori, come risulta da una richiesta scritta inviata a suo tempo alla direzione delle officine dalla commissione interna, richiesta che non ha avuto alcuna risposta;

3°) non ha corrisposto ai propri dipendenti somme di denaro relative agli aumenti ed arretrati derivanti dagli accordi sul congelamento;

4°) ha commesso numerose violazioni delle leggi sociali, attualmente in vigore, specie in quelle relative alla igiene e sicurezza del lavoro (paga fuori busta straordinari ed utili di cottimo; non ha provveduto ad attrezzare un refettorio; non ha sufficientemente munito l'azienda di lavandini, docce, latrine, ecc.). (21829).

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro, cui già erano stati denunciati, da parte della Camera del lavoro, gli inconvenienti segnalati dall'onorevole interrogante, ha fatto conoscere che, in effetti, la società « Orsal » — succeduta nel 1952 al consorzio di bonifica — ebbe a deliberare il licenziamento di sette unità in forza al reparto meccanico e ciò in attuazione ai piani di riorganizzazione tecnico-economica dell'azienda. Dei sette operai dimessi, tre erano capi famiglia ma risultano ormai occupati presso aziende similari.

La ditta, per l'attuazione del licenziamento in questione, non ritenne di seguire la procedura prevista dall'accordo interconfederale del 21 aprile 1950, ma partecipò, assistita dalla unione degli industriali, alla apposita riunione tenuta presso l'ufficio provinciale del lavoro, riunione conclusasi — per altro — con esito negativo.

In atto, ogni controversia con la direzione dell'azienda appare esaurita, avendo tutti gli operai licenziati regolarmente riscosso le indennità spettanti a titolo di liquidazione.

Per quanto concerne le rimanenti denunciate irregolarità, l'ufficio provinciale del lavoro di Latina ha segnalato:

che la società Orsal sin dal maggio 1952 non ha mai concessa l'indennità di mensa, né questa è stata mai corrisposta durante la gestione dell'azienda da parte del consorzio di bonifica;

che il pagamento del salario e delle altre indennità dovute avviene regolarmente a mezzo della busta paga; come similmente dicasi per quanto concerne la corresponsione delle gratifiche, previste dal contratto di lavoro di categoria;

che l'indennità di vestiario non viene di norma erogata da parte dell'azienda, tuttavia ai soli « verniciatori » viene liquidata saltuariamente, per tale titolo, una somma forfettaria.

Per quanto riguarda infine, le violazioni alle norme sull'igiene del lavoro, risulta che gli impianti dello stabilimento, ora ubicati in baracche, dovranno essere trasferiti in un complesso edilizio appositamente costruito, che risponderrebbe a tutte quelle garanzie contemplate dalle vigenti disposizioni di legge.

Si può confidare, pertanto, che gli inconvenienti lamentati potranno venire eliminati per effetto del trasferimento in questione.

Il Ministro: VIGORELLI.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se egli continui ad essere informato delle sistematiche violazioni delle disposizioni vigenti in materia di tariffe e prezzi dell'energia elettrica, e in particolare delle violazioni sistematiche:

a) a Milano, ove la tariffa binomia applicata ai nuovi utenti di energia per usi domestici e per piccola forza motrice, anziché quella unificata base è invece la tariffa derivata al livello 1,33 con un prelievo illegittimo sull'utente di ben il 30 per cento in più del dovuto;

b) a Roma, ove ai nuovi utenti del centro urbano (estendendo così alla capitale una pratica già usata in altre località e particolarmente in Liguria) vengono imposti contributi del tutto illegali e irrazionali e comunque manifestamente superiori a quelli fissati dalle disposizioni vigenti con il pretesto di inam-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

missibili contribuzioni a fondo perduto per l'adeguamento della rete di distribuzione.

Sui propositi del ministro per ricondurre le società distributrici al rispetto dei diritti dell'utente e per conoscere se egli non ritenga che un mezzo adeguato a tal fine non sia quello di disporre che il Ministero, direttamente o a mezzo del comitato interministeriale dei prezzi o a mezzo dei suoi organi periferici e particolarmente dei comitati provinciali dei prezzi, porti a conoscenza delle cittadinanze mediante intelligibili comunicati le tariffe dei contributi legalmente dovuti. (18971).

RISPOSTA. — Facendo seguito alla nota del 21 giugno 1956, n. 1756, con particolare riferimento all'ultimo capoverso della medesima, si informa l'onorevole interrogante che il comitato provinciale dei prezzi di Roma ha completate le indagini presso la Società romana di elettricità e l'A.C.E.A., intese ad accertare l'entità dei contributi di allacciamento pagati dai nuovi utenti nelle zone di espansione edilizia in base alle norme previste dal regolamento comunale di Roma del 1939.

Il predetto comitato, in ciò confermando le precedenti comunicazioni, ha riferito che la commissione tariffe elettriche della camera di commercio, sulla base degli accertamenti eseguiti, ha potuto constatare che il sistema dei contributi adottato dalle citate aziende elettriche, in applicazione delle norme del regolamento comunale, oltre che essere tecnicamente più idoneo, grava gli utenti di una spesa per contributi di allacciamento sensibilmente inferiore a quella prevista allo stesso titolo dal provvedimento C.I.P. del 20 gennaio 1953, n. 348.

Il Ministro: CORTESE

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia d'accordo che a favore dei combattenti, elencati nelle graduatorie provinciali dei richiedenti un incarico di insegnamento nelle scuole secondarie e in quelle elementari, siano tenute valide le condizioni preferenziali dei passati anni. (21854).

RISPOSTA. — La legge 12 giugno 1955, n. 511, disponeva che negli incarichi provvisori di insegnamento conferiti fino al 31 dicembre 1955, si applicasse la riserva del 50 per cento dei posti a favore dei combattenti e categorie assimilate.

Poiché nessuna proroga è stata concessa per legge alla succitata disposizione, non pos-

sono tenersi valide le condizioni preferenziali richieste dall'onorevole interrogante.

Per altro agli ex combattenti ed assimilati è stato attribuito il punteggio speciale ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie e primarie.

Il Ministro: ROSSI.

LUCIFREDI, TOSATO E TOZZI CONDIVI.

— *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.*

— Al fine di conoscere se effettivamente nell'accordo commerciale stipulato il 23 febbraio 1956 con gli Stati Uniti per l'esportazione colà di tessuti di seta Tussah è stato stipulato che i produttori italiani di tali tessuti debbano, al fine dell'esportazione, registrarsi presso gli uffici provinciali industria e commercio e gli uffici stessi debbano rilasciare il certificato di origine.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono per quale motivo tale attribuzione di competenze sia stata fatta agli uffici provinciali industria e commercio e non alle camere di commercio, industria e agricoltura, dimenticando l'indirizzo legislativo che porta ad accentrare nelle camere di commercio ogni competenza in materia, di cui è attestazione, da ultimo, l'articolo 13 del decreto 5 giugno 1955, n. 620 del Presidente della Repubblica, per il decentramento delle funzioni del Ministero dell'industria e commercio.

In caso negativo, gli interroganti chiedono perché tale attribuzione di competenza sia stata fatta dal Ministero dell'industria e commercio con sua circolare 20 marzo 1956, numero 80685, della direzione generale produzione industriale servizio V, divisione XIV e quali basi abbiano nelle leggi vigenti i larghi poteri ispettivi che tale circolare attribuisce ai funzionari degli uffici provinciali industria e commercio.

Gli interroganti reputano contraria alle esigenze di buona organizzazione amministrativa dello Stato ogni ulteriore attribuzione di competenza agli uffici provinciali industria e commercio, quando questi, per effetti dell'operato decentramento, hanno perso la quasi totalità delle loro funzioni e, per ripetute ammissioni degli stessi organi responsabili del Ministero dell'industria e commercio, deve ritenersi imminente e non più dilazionabile la soppressione loro. (20633).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

1°) Nel nostro ordinamento non vi è alcuna norma che attribuisca alle camere di commercio l'esclusiva del rilascio dei certificati di origine. Infatti, oltre le dogane, vi sono vari altri enti ed uffici che, sulla base di determinati accordi, sono stati autorizzati a rilasciare detti certificati (Ente nazionale serico per le sete, veterinari provinciali per i prosciutti, cantine sperimentali per i vini, ecc.).

Tale essendo lo stato della legislazione sulla materia, non appare né arbitrario né eccezionale che sia stata accolta la richiesta degli Stati Uniti affinché la certificazione per la seta Tussah venisse rilasciata dal Governo italiano; vale a dire da organi governativi quali sono appunto gli U.P.I.C., e quali non sono le camere di commercio, industria e agricoltura.

2°) Il decreto 30 giugno 1955, sul decentramento amministrativo dei servizi di questo Ministero, ha lasciato in vita gli U.P.I.C. Pertanto, non può disconoscersi al Governo la facoltà di servirsi di tali suoi organi, quando ancora essi esistono e quando le circostanze, come nel caso in esame, lo richiedono.

3°) Infine, il compito attribuito agli U.P.I.C., di certificare l'origine della seta Tussah risulta assai limitato nel contenuto e nella estensione.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

MACRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda opportuno, anche per ragioni di umanità, di sollecitare provvedimenti in favore dei maestri anziani fuori ruolo che — per sorpassati limiti di età — non possono più partecipare ai concorsi magistrali ordinari. (22216).

RISPOSTA. — Si ritiene necessario premettere che uno degli scopi della legge 27 novembre 1954, n. 1170, oltre a quello di dare una sistemazione stabile a un notevole numero di insegnanti, era altresì quella di eliminare in gran parte il fenomeno del provvisorio, in quanto i maestri del ruolo in soprannumero erano destinati ad essere utilizzati nei posti temporaneamente scoperti di titolare. Ciò, oltreché dalla lettera e dallo spirito della legge, risultava anche dal fatto che essa non prevedeva alcun onere finanziario per il nuovo ruolo, dovendosi provvedere al fabbisogno con gli stanziamenti esistenti per il personale insegnante non di ruolo.

Era quindi naturale ed inevitabile che, con l'attuazione del ruolo in soprannumero, venisse a scomparire o fortemente a ridursi la

utilizzazione dei maestri non di ruolo come provvisori o come supplenti.

Sono, perciò, rimasti fuori dall'incarico per il corrente anno scolastico in alcune province anche dei maestri con un certo numero di anni di anzianità di servizio prestati in qualità di provvisori.

D'altra parte questi maestri anziani, anche se sprovvisti del titolo di idoneità conseguito in un precedente concorso per titoli ed esami, che avrebbe consentito loro di partecipare al concorso per titoli ed esami, per il 60 per cento dei posti in soprannumero, avrebbero potuto partecipare al concorso per titoli ed esami per il 40 per cento dei posti stessi, beneficiando della disposizione contenuta nel bando che aumentava il limite di età previsto dalle vigenti leggi di tanti anni per quanti erano quelli prestati in qualità di insegnante non di ruolo.

Un provvedimento a carattere generale che imponga ai provveditori di tenere in servizio come incaricati i maestri non di ruolo che non abbiano partecipato ai concorsi in soprannumero o che non li abbiano superati, è, allo stato delle cose, praticamente non attuabile poiché ad ogni insegnante nominato deve corrispondere un posto, e cioè una classe e se tali classi non vi sono, in quanto tutti i fondi messi a disposizione nel bilancio per nuove scuole sono stati già erogati alle varie provincie, gli insegnanti non possono ottenere nomine.

Il Ministro: ROSSI.

MAGLIETTA E LOZZA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Sul mancato pagamento dello stipendio da due mesi ad un notevole numero di insegnanti di scuola secondaria fuori ruolo ai quali è stato detto che il tesoro manca di fondi adeguati; sulla absurdità del fatto e sulla absurdità della giustificazione; sulla necessità di provvedere immediatamente all'adempimento degli impegni. (20728).

RISPOSTA. — Il tesoro ha già provveduto, da vari mesi — in relazione ad analoghi richieste formulate dal Ministero della pubblica istruzione, in dipendenza di nuovi maggiori oneri — ad assegnare nel bilancio di quel Ministero la somma di lire 564 milioni al capitolo n. 147 (scuole di avviamento) e lire 1.200.000.000 al capitolo n. 82 (scuola media) per provvedere, rispettivamente, al pagamento degli stipendi al personale delle scuole medie.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

MAGLIETTA E NAPOLITANO GIORGIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Sul tentativo di suicidio del disoccupato Francesco Di Tella che si è lanciato sotto le ruote dell'auto del sindaco di Napoli; sul richiamo alla tragedia della fame che questo episodio rappresenta e sui provvedimenti che — con urgenza — si vuole adottare per la città di Napoli per dare lavoro ed assistenza adeguata e civile ai disoccupati ed ai bisognosi. (2620, già orale).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Verso le ore 15 del 20 marzo 1956, tale Di Tella Francesco di Luca di anni 21, da Frignano (Caserta), tentò in piazza Municipio di Napoli di lanciarsi sotto l'auto, guidata dal sindaco Lauro.

Visitato all'ospedale dei Pellegrini, ove si presentò spontaneamente accusando mal di testa, nulla gli venne riscontrato all'esame obiettivo.

Nel corso delle indagini esperite dal Commissariato di pubblica sicurezza il Di Tella dichiarò di essere operaio artificiere disoccupato e di essersi recato, quale presidente della polisportiva « Achille Lauro » di Frignano, su invito del Presidente del partito monarchico popolare, più volte a Napoli per prospettare la situazione della locale sezione del partito, con spreco di denaro e danno della propria famiglia.

Sfiduciato per non essere riuscito nel suo intento, pensò di attuare il gesto sopra enunciato.

Ciò premesso risulta evidente che il Di Tella non tentò di suicidarsi perché disoccupato, ma intese piuttosto, con atto esibizionistico, di richiamare l'attenzione del presidente del partito monarchico popolare su una questione prettamente di partito.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

MAGNO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano di dover sollecitare l'accoglimento da parte della Cassa depositi e prestiti della richiesta di un mutuo di lire dieci milioni per la costruzione di tronchi di acquedotto e di fognatura, da tempo presentata dal comune di Pietra Montecorvino (Foggia).

Fa presente che il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il progetto relativo alle opere suddette sin dal 12 marzo 1955, e che l'Ufficio del genio civile di Foggia, con nota

del 31 luglio 1956 ha comunicato al comune interessato che, se non sarà provveduto all'inizio dei lavori entro il 30 settembre 1956, verrà proposta la revoca del provvedimento di assegnazione del contributo statale. (21720).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici. Premesso che a fronte del notevole complesso di richieste di prestiti per opere pubbliche assistite del contributo statale rispondenti a bisogni di prima necessità, la Cassa depositi e prestiti, gradua le adesioni in rapporto alla situazione delle disponibilità, è gradito comunicare che al mutuo di lire 10 milioni, chiesto dal comune di Pietra Montecorvino per acquedotto e fognature, è stata già data adesione il 3 settembre 1956.

Si aggiunge, con l'occasione, ad ogni buon fine, che il comune interessato può chiedere al Ministero dei lavori pubblici la proroga per il compimento dei lavori.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

MANCINI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se e quando verrà approvato e finanziato il progetto per la costruzione del terzo tronco della strada di bonifica Caccuri-Foresta (Catanzaro) tenuto conto che sono già ultimati i lavori per la costruzione dei primi due tronchi. (14652).

RISPOSTA. — Il finanziamento necessario per il completamento della strada di bonifica Caccuri-Foresta è incluso nel programma 1956-57 delle opere pubbliche di bonifica montana in esecuzione del piano dodecennale 1950-62 della Cassa per il Mezzogiorno.

Si è ora in attesa che l'opera valorizzazione Sila, concessionaria dell'opera di che trattasi, trasmetta, tramite il competente Ufficio del genio civile, il relativo progetto alla Cassa la quale, appena in possesso dell'elaborato, procederà al completamento dell'istruttoria.

Per poter sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa il progetto in parola, è necessario che l'amministrazione provinciale di Catanzaro si impegni preventivamente ad assumere la manutenzione definitiva dell'opera.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

MARAZZA E GOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se ritengano che la soluzione del problema delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

tariffe elettriche possa mantenersi nell'indirizzo dettato dal Parlamento con voto del settembre 1952 in sede di approvazione del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio. (16067).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio.

Presso la Camera dei deputati il 30 settembre 1952, in sede di approvazione del bilancio di questo dicastero, l'allora ministro dell'industria e commercio, onorevole Campilli, precisò alcuni orientamenti circa il « problema elettrico ».

L'Assemblea si espresse in senso favorevole ai medesimi su votazione di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Giuseppe Bettiol e che era del seguente tenore: « La Camera, udite le dichiarazioni del ministro dell'industria sulle tariffe elettriche, le approva e passa all'ordine del giorno ».

I cennati orientamenti possono così riassumersi:

a) per il settore delle forniture di energia elettrica sotto i 30 chilovattore, procedere gradualmente all'unificazione delle tariffe su base nazionale,

b) per le forniture superiori ai 30 chilovattore, stabilire un aumento del coefficiente di maggiorazione in vigore, e farlo affluire ad un fondo speciale da utilizzarsi per integrare il più alto costo dell'energia prodotta dai nuovi impianti, rendendo così possibile il mantenimento del blocco dei prezzi e delle tariffe anche nei confronti di quest'ultima energia.

Nelle sue dichiarazioni il ministro Campilli riconosceva, fra l'altro, che « la complessità dei problemi tecnici connessi con l'unificazione ed in generale con il regime tariffario potrà essere superata soltanto con la necessaria gradualità e sperimentalmente. Un controllo sistematico sarà quindi necessario sui futuri ricavi e sui costi per eliminare eventuali inconvenienti e squilibri ».

Il sistema in vigore, che disciplina tutta la materia delle tariffe elettriche, si basa, come è noto, sul provvedimento del comitato interministeriale prezzi 348 e successivi.

Tale sistema, dopo circa tre anni di applicazione, va riconsiderato nel suo complesso alla luce dell'esperienza fattane dagli organi amministrativi e dalle categorie interessate, seguendo, appunto, un criterio di « necessaria gradualità ».

Per intanto il comitato interministeriale prezzi, nella riunione del 4 agosto 1956, ha adottato un provvedimento di carattere

temporaneo, il quale assicura il funzionamento del sistema sino alla fine di ottobre, onde la Cassa conguaglio possa far fronte agli oneri che le derivano dall'applicazione del provvedimento 348.

In pari tempo il comitato interministeriale prezzi ha incaricato la segreteria di esaminare le richieste di modifica dei provvedimenti in vigore al fine di valutarne le possibilità di pratica applicazione, nonché i riflessi che esse modifiche avrebbero nei confronti del sistema e delle categorie (produttori ed utenti di energia) al medesimo interessate.

Per altro, sempre su mandato del comitato interministeriale dei prezzi, la segreteria, già da qualche tempo, ha in corso una accurata indagine sia sui ricavi e sui costi dell'energia elettrica, sia sui bilanci delle aziende elettriche in senso più generale, al fine di trarne gli elementi più indispensabili per eventuali successive determinazioni.

Si può, quindi, assicurare che ogni possibile modifica sarà, in qualsiasi caso, subordinata all'esame dei risultati dell'indagine in corso, disposta — come è stato accennato — per acclarare la situazione economica delle aziende elettriche.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

MASSOLA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere se è a conoscenza:

1°) che il decreto per lo smantellamento della ferrovia concessionaria Porto San Giorgio-Fermo-Amandola (Ascoli Piceno) preso dal suo Ministero l'8 marzo 1956 non risponde pienamente a quanto l'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, viene disposto e precisamente dove si afferma che « per quali linee... possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia... con servizi stradali paralleli... », essendo la sostituzione dei servizi su rotaia della ferrovia in questione avvenuta con servizi stradali che per tratti di chilometri e chilometri non solo non sono paralleli ma anche impraticabili, non offrendo quel minimo di garanzia e di sicurezza per l'incolumità dei viaggiatori e per il regolare funzionamento della linea specialmente nella stagione invernale;

2°) delle gravi responsabilità morali e anche materiali che l'avventurosa decisione fanno pesare sul suo Ministero a causa dei pericolosi e luttuosi incidenti che ne possono derivare dal fatto di aver autorizzato la sostituzione della rotaia con dei servizi stradali che non sono né paralleli, né efficienti;

3°) della richiesta fatta da una società di Bari di assumere la concessione della ferrovia stessa con l'impegno di apportarvi i dovuti ammodernamenti;

4°) del vivo e generale malcontento che esiste nella vallata del Tenna per il deciso smantellamento della ferrovia A-A.

Infine se in considerazione di tutto ciò non ritiene necessario annullare il decreto di smantellamento e disporre per l'immediato ripristino del servizio della ferrovia; di fare aprire un'inchiesta sulla gestione della A.F.A., la società concessionaria, per l'accertamento della sua responsabilità sul mancato e adeguato lavoro di manutenzione e per accertare se non vi sussistono gli estremi che autorizzano l'annullamento della concessione stessa. (22101).

RISPOSTA. — 1°) Gli autoservizi sostitutivi della ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola percorrono tutti strade parallele alla ferrovia anzidetta intendendo evidentemente per tali non il parallelismo geometrico, ma la vicinanza e la possibilità di servire le stesse località già servite dalla ferrovia;

2°) per quanto riguarda le strade, pur essendo qualcuna di queste in condizioni non troppo buone, non possono tuttavia considerarsi impraticabili né, tanto meno pericolose. Le stesse condizioni, e forse peggiori, si riscontrano in tante altre strade percorse da numerosissimi autoservizi pubblici, senza che, per questo, si siano verificati incidenti;

3°) la sostituzione della ferrovia è stata decisa indipendentemente dalla volontà dell'attuale concessionario o dall'esistenza di altre società disposte a rilevare la concessione;

4°) non si può dire che, se si fa eccezione di una minoranza di persone direttamente interessate, vi sia un generale malcontento per la decisa sostituzione della ferrovia con autoservizi; tant'è vero che, durante il periodo in cui sono restati in esercizio sia la ferrovia che gli autoservizi, il pubblico, in base a rilevamenti statistici effettuati, ha dimostrato una netta preferenza per questi ultimi.

Il Ministro: ANGELINI.

MICELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Sul preoccupante cattivo funzionamento e sul proposito di soppressione di alcuni tronchi delle ferrovie secondarie calabro-lucane in provincia di Catanzaro e Reggio Calabria.

Tale stato di cose è stato ingiustamente attribuito a responsabilità del personale, il quale in ogni grado è altamente qualificato,

laborioso e solerte, anche se sottoposto a sistematico e progressivo supersfruttamento da parte dell'amministrazione.

Le qualità, le capacità e l'abnegazione del personale non possono però sopperire alla vetustà ed all'inefficienza del materiale mobile, dell'armamento e delle attrezzature.

L'amministrazione dell'azienda invece di provvedere al necessario ammodernamento, pensa invece a più lucrosi investimenti ed al conseguente smantellamento dei tronchi meno fruttiferi, quali quelli di Vibo Marina-Pizzo-Mileto; Soverato-Chiaravalle; Gioiosa Jonica-Mammola, come sta ad indicare, tra l'altro, la mancata ricostruzione del ponte crollato sin dal 1951 sul tronco Vibo-Mileto.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda intervenire a tutela delle comunicazioni calabresi, impegnando la società a reinvestire nelle necessarie opere di manutenzione e di integrazione gli ingenti profitti realizzati. (2633, già orale).

RISPOSTA. — Sulle ferrovie delle province di Catanzaro e Reggio Calabria concesse alla industria privata, il materiale rotabile e gli impianti fissi sono in buona efficienza, l'esercizio si svolge con sufficiente regolarità e sicurezza.

Per quanto riguarda il personale sulla cui laboriosità ed abnegazione nulla si ha da eccepire, non si hanno elementi che possano confermare l'asserito, sistematico e progressivo sfruttamento da parte della società concessionaria; più volte invero sono stati inoltrati reclami in ordine alla formazione degli orari e dei turni di servizio, ma si è dovuto sempre riconoscere che i provvedimenti adottati dall'azienda rientravano entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Nessuna decisione è stata adottata, né sono all'esame proposte per lo smantellamento di alcuni tronchi delle ferrovie in parola, il cui bilancio di esercizio non può permettere alla azienda di realizzare gli ingenti proventi a cui accenna l'onorevole interrogante. Il bilancio si chiude infatti annualmente con un *deficit* sanato dallo Stato, che nel decorso anno 1955 ha erogato sussidi che, per l'intera rete delle ferrovie calabro-lucane gestita dalla società concessionaria, superano i due miliardi di lire.

Il Ministro: ANGELINI.

MONTAGNANA, ROASIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè soltanto con 6 mesi di ritardo è stato riconosciuto ai pubblici dipendenti della città di Torino, la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

quale ha superato gli 800 mila abitanti, il diritto all'indennità di carovita del 120 per cento,

perché i dipendenti senza carico di famiglia sono stati esclusi da tale aumento;

e per conoscere in qual modo il Ministero intenda procedere per eliminare tali sperequazioni. (21292).

RISPOSTA. — Al fine di stabilire la misura dell'aliquota delle quote di aggiunta di famiglia da corrispondere, si ha riguardo per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, alla popolazione residente nel comune sede di servizio del dipendente, accertata dall'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Torino, le quote di aggiunta di famiglia sono state elevate all'aliquota superiore, a partire dal 1° gennaio 1956, non appena l'Istituto di statistica ha comunicato, sulla base degli accertamenti predisposti al 31 dicembre 1955 (così come è stabilito, si ripete, dall'articolo 5 del citato decreto n. 722), che la popolazione residente nel predetto comune ha superato le 800 mila unità (vedi bollettino mensile *I.S.T.A.T.* del 31 marzo 1956, n. 3).

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, è ovvio che il beneficio della maggiorazione delle quote compete soltanto al personale che gode delle quote stesse. Il personale celibe, non avendo diritto a tali quote, è implicitamente escluso dalla maggiorazione suddetta.

Ove poi, con il cennato secondo punto, l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi alla mancata elevazione della misura dell'assegno di sede per il personale celibe con sede di servizio nel comune di Torino, è necessario fare presente che con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, relativo al conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, è stata soppressa, come è noto, con effetto dal 1° luglio 1955, l'indennità di carovita, essendo stata conglobata, dalla stessa data, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni nella misura unica per tutti relativa all'aliquota del 100 per cento. Con lo stesso decreto, al personale, che al 30 giugno 1955 fruiva di detta indennità con aliquota superiore a quella base conglobata del 100 per cento, è stato attribuito un « asse-

gno personale di sede » in misura pari alla differenza tra l'indennità goduta e quella conglobata, e ciò per evitare una decurtazione del relativo trattamento economico.

Successivamente, col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, l'assegno di sede è stato soppresso per il personale che godeva delle quote di aggiunta di famiglia avendo queste subito una corrispondente maggiorazione, ed è rimasto invece, come tale, soltanto per il personale celibe, ferme le condizioni originariamente richieste per l'attribuzione.

Ora occorre considerare che l'articolo 5 del cennato decreto n. 767, ai fini di detta attribuzione, ha voluto prendere a base, per ogni comune sede di servizio (trattasi, infatti, di assegno personale di sede), la situazione vigente al 30 giugno 1955 per cui tale norma ha limitato il godimento dell'assegno suddetto nella misura massima alle sole sedi in comune con popolazione di almeno 800 mila abitanti alla cennata data del 30 giugno 1955. Ovviamente, le variazioni successive nell'entità della popolazione non possono avere rilevanza alcuna ai fini suddetti sia perché la norma non lo prevede esplicitamente ed anche perché l'assegno in questione perderebbe la sua precisa funzione intesa ad assicurare, in quelle determinate sedi, il godimento del trattamento economico al livello già raggiunto al 30 giugno 1955 ed anziché servire a liquidare, com'era nelle intenzioni del legislatore, lo stato di discriminazione tra le diverse sedi di servizio creato con l'attribuzione dell'indennità di carovita, prolungherebbe arbitrariamente la discriminazione medesima conservando di fatto all'assegno personale di sede le stesse caratteristiche della indennità soppressa.

Per tali motivi, al personale celibe in servizio a Torino l'assegno personale di sede resta nella misura prevista per l'entità della popolazione al 30 giugno 1955.

Il Ministro: MEDICI.

MONTELATICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del rapporto rimesso al prefetto di Firenze (e portato a conoscenza della stampa) dal dirigente della locale questura, dottore Luigi Russo, nel quale vengono assunti a titolo di merito faziosi provvedimenti di polizia che costituiscono flagranti violazioni delle libertà democratiche che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini. Nel rapporto, infatti, dopo aver fatto cenno ad atti-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

vità di « vigilanza » e di « repressione » esercitata in occasione del rinnovo delle commissioni interne di fabbrica, si aggiunge testualmente: « Analogamente può dirsi per quanto avvenuto in relazione alle centinaia di manifestazioni organizzate a Firenze e provincia nel corso dei cosiddetti « mesi della stampa comunista », culminante nel festival provinciale, tenuto, nello scorso settembre 1955, nel giardino della Fortezza da Basso. Con la rigida e severa applicazione delle disposizioni vigenti, anche queste manifestazioni sono state contenute e circoscritte, quando, come verificatosi in decine di occasioni, non è stato possibile opporre loro divieti totali ».

Si domanda pertanto se tale documento non sia da ritenersi prova inconfutabile della esistenza, nel funzionario preposto alla direzione della questura fiorentina, di uno spirito estraneo alla legalità costituzionale e tale da dimostrare aperto dispregio delle stesse indicazioni del Presidente della Repubblica ed anche del programma annunciato al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri all'atto di richiedere la fiducia.

Si domanda altresì quali provvedimenti si vogliono prendere di fronte a tali fatti, e quali per assicurare che simili violazioni delle leggi fondamentali dello Stato non debbano ripetersi in avvenire. (2345, *già orale*).

RISPOSTA. — Dalla relazione del questore di Firenze, che compendia l'attività svolta da quella questura durante l'anno 1955, questo Ministero non rileva che nel territorio della provincia di Firenze siano stati adottati provvedimenti di polizia in contrasto con le norme della Costituzione.

D'altra parte il periodo citato nell'interrogazione cui si risponde, inquadrato nel testo della relazione del questore di Firenze, esclude l'esistenza nel funzionario di quello spirito estraneo alla legalità costituzionale lamentato dall'onorevole interrogante.

Infatti, nella relazione di che trattasi il periodo predetto è preceduto dalle seguenti parole:

« I servizi di investigazione politica e di prevenzione per la tutela dell'ordine pubblico hanno conseguito nell'anno notevoli successi tutelando, in ogni circostanza, le libertà democratiche e di lavoro, sì che ne è uscita rafforzata, nei cittadini, la fiducia nelle istituzioni e negli organi fondamentali dello Stato, e nella loro serena quanto ferma capacità di imporre a chiunque l'osservanza e il rispetto delle leggi ».

Ciò premesso questo Ministero non ha da adottare alcun provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

MOSCATELLI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la ditta Agostino Cane di Omegna (Novara) ha chiesto il licenziamento di altri suoi dipendenti, in quanto la Montecatini gli ha nuovamente ridotto la fornitura della materia prima (alluminio) e quali misure intendano prendere onde evitare che per un egoistico interesse di monopolio, altre decine di famiglie di lavoratori vengano ridotte alla fame in una zona già così duramente colpita dai licenziamenti. (21572).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La produzione dell'alluminio in Italia, è realizzata dalla società Montecatini, dalla società alluminio veneto anonima « S.A.V.A. » e dalla Società dell'alluminio italiano « S.A.I. ».

Le prime due vendono il loro metallo attraverso un unico ufficio di vendita, mentre la Società alluminio italiano vende direttamente.

Alla fine del 1955 sul mercato internazionale si è determinata una sensibile deficienza di alluminio, rispetto al fabbisogno, nonostante l'incremento notevole verificatosi nella produzione (3.100.000 tonnellate contro 2.800.000 tonnellate del 1954).

Tale squilibrio tra produzione e richiesta di metallo di prima fusione si è ripercosso anche sulla disponibilità di rottami per la produzione di alluminio di seconda fusione.

La cennata situazione ha avuto i suoi riflessi anche sul mercato italiano in quanto è venuta a mancare la possibilità di regolari acquisti di rottami dall'estero ed inoltre molte ditte non hanno avuto la possibilità di approvvigionarsi all'estero, come precedentemente praticato.

Per l'anno in corso le ditte produttrici hanno cercato di fornire all'abituale clientela un quantitativo di metallo che si avvicini il più possibile a quello fornito nello scorso anno.

Ciò, però, compatibilmente con la necessità di assicurare il rifornimento del metallo anche ad aziende che, pur non essendo abituali clienti, si sono trovate nella impossibilità di rifornirsi all'estero.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

Alla ditta Cane, la società S.A.V.A. e la Montecatini, nel primo semestre dell'anno in corso, hanno consegnato 50 tonnellate di metallo ed altre 20 sono in corso di fornitura.

Tenuto presente che nel 1955 la ditta Cane acquistò dalle suddette aziende 140 tonnellate di metallo, il rifornimento effettuato nell'anno in corso può ritenersi adeguato alla situazione sopraccennata.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

NATTA E LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia che la proprietà letteraria del Carducci sarebbe prorogata di sei anni, ed in tal caso quali motivi abbiano ispirato tale eccezione ai limiti di legge della proprietà letteraria, che si risolverà in un esclusivo beneficio per una nota casa editrice. (21580).

RISPOSTA. — Le provvidenze di cui beneficieranno le opere del Carducci non hanno carattere eccezionale, diretto a recare vantaggi a singoli editori o autori, ma discendono dal decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440, che si è ispirato alla necessità, di ordine generale, di riparare in qualche modo al grave danno che le contingenze belliche hanno arrecato agli autori, sospendendo di fatto, e quindi limitando nel complesso della loro durata, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere da essi create, spettanti agli autori stessi ed ai loro eredi.

L'indubbio fondamento etico di tali provvidenze è dimostrato infatti anche dalla circostanza che tutti i paesi occidentali più progrediti nel campo del diritto d'autore hanno adottato in questo dopoguerra, e qualcuno anche nell'altro dopoguerra, analoghe misure.

Nel quadro delle misure del genere l'Italia, che non aveva adottato nessuna disposizione dopo la guerra 1915-18, emanava il citato decreto-legge n. 440, con il quale, in concreto, si è disposta la proroga di 6 anni del periodo di utilizzazione economica per tutte le opere pubblicate e non ancora cedute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (18 agosto 1945), come è il caso delle opere del Carducci, decadute nel 1907.

Si soggiunge inoltre che il beneficio sostanziale della proroga va a favore degli autori e dei loro eredi e legatari e non degli editori e cessionari, come chiaramente è detto nell'articolo 2 del decreto.

Sono pertanto gli autori (o i loro eredi) a beneficiare della maggiore estensione della durata di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, mentre l'editore o cessionario può godere soltanto della semplice facoltà di continuare a pubblicare l'opera (articolo 3 del decreto-legge n. 440) dietro pagamento di un adeguato compenso. Anche per la determinazione di tale compenso lo stesso decreto (articolo 4) fissa particolari modalità dirette ad assicurare una equa soluzione dei singoli casi.

Occorre anche rilevare che le provvidenze di cui si parla, oltre a svolgere la loro efficacia a favore degli autori per quanto riguarda l'utilizzazione delle loro opere in Italia, spiegano un effetto molto importante anche in campo internazionale, in virtù del principio della reciprocità, largamente operante in questa materia, nei confronti di quei paesi che hanno adottato analoghe provvidenze.

Il decreto del 1945 ha per effetto quindi anche un prolungamento in molti paesi stranieri della protezione del patrimonio letterario ed artistico italiano come è il caso, ad esempio, delle opere di Giuseppe Verdi.

Nel caso in esame risulterebbe, infine, che l'editore delle opere carducciane, prima ancora di avvalersi della facoltà di continuare a pubblicare le opere, di cui al citato articolo 3, avrebbe già provveduto a far partecipare le figlie superstiti del poeta ai benefici della proroga.

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri: NATALI.

PIRASTU. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se è a conoscenza del fatto che già da alcuni mesi è stato depositato per l'approvazione il progetto relativo alla costruzione di un acquedotto sussidiario per il comune di Bolotana (Nuoro), la cui popolazione è costretta a ricorrere a fonti di campagna che forniscono acqua inquinata;

per sapere se non ritenga opportuno sollecitare l'esame e l'approvazione del citato progetto. (21835).

RISPOSTA. — Il comune di Bolotana, che conta attualmente di 4.494 abitanti, è approvvigionato da un acquedotto costruito nel 1933, capace di convogliare una portata non inferiore a 2 litri-secondo, cui corrisponde per quella popolazione una dotazione idrica giornaliera di circa 38 litri *pro capite*.

Tale dotazione, pur dovendosi ritenere bassa rispetto a quella normalmente assegnata dalla Cassa per il Mezzogiorno a comuni consimili, non è certamente inferiore, però, a quella di tanti altri abitati.

Per la normalizzazione idrica del comune di che trattasi è stato redatto a cura del comune stesso un progetto, dell'importo di lire 36 milioni, che prevede la costruzione di un acquedotto sussidiario da alcune sorgenti locali.

Detto progetto, pervenuto da parte della Regione sarda il 30 aprile 1956, è attualmente all'esame della Cassa.

Per la costruzione dell'acquedotto in parola, però, non è disponibile, almeno per il momento, alcun finanziamento, eppertanto alla realizzazione dell'opera potrà provvedersi solo se la Cassa potrà disporre in seguito di nuovi fondi.

Di ciò è stata data comunicazione, recentemente, al comune interessato e all'Ufficio del genio civile di Nuoro.

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

PIRASTU. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che nel programma di smantellamento delle ferrovie complementari della Sardegna siano stati inclusi i tronchi Villacidro-Isili e Villamar-Ales (Cagliari); per sapere se non giudichi l'inclusione dei due tronchi citati nel programma di smantellamento contrario allo spirito della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e non ritenga necessario includerli nel programma di ammodernamento. Per conoscere gli intendimenti del ministro circa la futura sistemazione del personale oggi addetto alle due linee. (21963).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 24 marzo 1954, n. 1356, emesso a seguito del voto numero 2/A espresso dall'apposita commissione interministeriale prevista dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è stata decisa la sostituzione con servizi automobilistici paralleli di chilometri 128 di linea ferroviaria, fra cui i tronchi Isili-Villacidro e Villamar-Ales, su complessivi 836 chilometri di linea in concessione alla società per le ferrovie complementari sarde ed alla società per le strade ferrate sarde, e ciò in applicazione dell'articolo 1, lettera c) della suddetta legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Per quanto riguarda il personale ferroviario già addetto alle linee, secondo accordi intervenuti con le due società concessionarie,

esso rimarrà in servizio in quanto le eventuali eccedenze verranno man mano assorbite in relazione agli agenti che andranno in quiescenza per limiti di età.

Il Ministro: ANGELINI.

ROBERTI, DE MARZIO E BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Perché intervenga presso il consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato affinché, dopo lo sfollamento volontario attualmente in atto, che fa seguito ad altro analogo sfollamento recentemente effettuato e che, unitamente ad altri provvedimenti ha portato alla riduzione dell'organico del Poligrafico di oltre 2.200 unità, non prenda ulteriori provvedimenti di diminuzione del personale dipendente prima dell'approvazione della legge sul riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato in discussione alla Camera dei deputati. (21523).

RISPOSTA. — L'Istituto poligrafico dello Stato ha perduto di forza, dal 1° gennaio 1955 a tutto il 30 giugno 1956, n. 680 unità, delle quali n. 505 su domanda, a seguito dello sfollamento volontario conclusosi il 12 ottobre 1955, e le rimanenti per motivi vari non dipendenti dalla volontà dell'istituto se si prescinde da pochi casi di licenziamento per motivi disciplinari.

Attualmente è in corso altro sfollamento volontario. La data di scadenza per la presentazione delle domande relative è scaduta il 15 settembre 1956 ed è previsto per i richiedenti un particolare trattamento di favore.

Si può, quindi, assicurare che non saranno adottati da parte dell'istituto precipitosi provvedimenti di riduzione del personale, ma che sarà agevolato al massimo l'esodo volontario.

Il Ministro: MEDICI.

ROBERTI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non intendano intervenire per sanare la situazione di crisi determinatasi nella società Rueping con sede in Napoli, che ha visto inopinatamente decurtare le proprie commesse da parte del Ministero dei trasporti, che fino allo scadere dell'ultimo contratto le garantivano la fornitura di un terzo dell'intero fabbisogno, senza per altro che le stesse decurtazioni siano state apportate nei confronti delle altre ditte fornitrici.

Tale riduzione delle commesse è ora divenuta progressiva cosicché, allo stato attuale la Rueping, che già negli ultimi mesi ha

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

fatto lavorare a turno le maestranze e con orario diretto, non potendo garantire per il prossimo futuro una continuità di lavoro, ha affisso preavviso di licenziamento collettivo per tutte le maestranze, operai, impiegati, equiparati, per un totale di duecento unità.

Per conoscere se non ritengano opportuno riesaminare la ripartizione delle commesse che devono essere affidate alle ditte fornitrici tenendo conto degli impianti, della consistenza delle maestranze e tenendo conto altresì che la crisi della Rueping aggrava la già notevole depressione economica della cittadinanza napoletana su cui grava il peso di un numero di disoccupati più imponente che in tutte le altre città d'Italia. (22054).

RISPOSTA. — Sino al 31 dicembre 1955 il lavoro d'impregnazione delle traverse e dei legnami d'armamento è stato ripartito in ragione del 34 per cento ai cantieri delle ferrovie dello Stato di Livorno e Foligno ed in ragione del 66 per cento ai cantieri privati (33 per cento alla Rueping di Napoli e 33 per cento alla Cledca di Roma e Mestre).

Con l'entrata in funzione del nuovo cantiere delle ferrovie di Reggio Calabria, avvenuta nel dicembre 1955, il lavoro è stato così ridistribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1956:

tre cantieri delle ferrovie dello Stato, circa il 40 per cento;

un cantiere della Rueping, circa il 30 per cento;

due cantieri della Cledca, circa il 30 per cento.

Quindi, la decurtazione proporzionale delle commesse all'industria privata, causata dall'entrata in funzione del nuovo impianto ferroviario non è stata applicata soltanto alla società Rueping. La nuova ripartizione è conforme, invece, alla potenzialità dei singoli impianti esistenti.

Alla società Rueping sono state affidate commesse pari al 30 per cento del totale dei trattamenti di iniezioni disposti dal gennaio al settembre 1956, mentre il contratto relativo alle commesse del quarto trimestre (sempre nella misura del 30 per cento) è in via di approvazione presso i competenti organi dell'amministrazione ferroviaria.

Risulta che la società Rueping, a seguito delle assicurazioni ricevute dalle ferrovie dello Stato circa la continuità del lavoro per il prossimo futuro sulla stessa base del 30 per cento, ha revocato il preavviso di licenziamento alle proprie maestranze.

Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.

ROBERTI, GRAY, BASILE GIUSEPPE E CANTALUPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per assicurare l'incolumità personale e la libertà sindacale dei lavoratori, a seguito del grave atto di violenza verificatosi nei giorni scorsi a Pavia, dove il lavoratore Petruccio Salvatore, dipendente dalla Snia Viscosa, il giorno successivo alla sua inclusione nella lista C.I.S.N.A.L. per la commissione interna, è stato vilmente aggredito e ferito con colpi di arma da fuoco in una imboscata notturna, in prossimità dello stabilimento suddetto. (2596, *già orale*).

RISPOSTA. — L'8 marzo 1956, verso le ore 23,30, a Pavia, nella via privata Dossi adiacente allo stabilimento della Snia Viscosa, uno sconosciuto esplose due colpi di rivoltella contro l'avvocato Manlio Noceti, capo del servizio della Snia, e dell'operaio dello stesso stabilimento, Salvatore Petruccio, che si trovava in sua compagnia.

Fu colpito il Petruccio, riportando una ferita transfossa alla coscia destra, giudicata guaribile in giorni 15 salvo complicazioni.

Subito dopo lo sconosciuto, favorito dalla scarsa illuminazione della zona, si dileguò velocemente in bicicletta.

La zona, sebbene distante dal centro, è vigilata dai normali servizi di polizia e guardie giurate.

Le indagini per l'identificazione dello sparatore, che finora hanno dato esito negativo, vengono proseguite.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

SANTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendono prendere per tutelare gli interessi dei nostri contadini emigrati nella Germania occidentale i quali hanno incontrato, contrariamente alle attese legittimate della propaganda tedesca, condizioni di lavoro e di vita insostenibili a tal punto che molti di essi sono rimpatriati.

Chiede inoltre se non si ritiene opportuna una inchiesta seria ed urgente sulla situazione anche per entrare in possesso della documentazione necessaria per la denuncia dell'accordo di emigrazione recentemente sottoscritto, allo scopo di migliorarne le clausole, particolarmente per quanto riguarda i salari e l'orario di lavoro che in talune zone raggiunge le 70 ore settimanali normali. (21760).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — Premetto che le condizioni di salario e di lavoro fatte ai lavoratori stagionali agricoli italiani, che si sono recati nella Repubblica federale tedesca, hanno corrisposto a quelle stabilite dai contratti collettivi dei vari *Lander* per i lavoratori germanici della stessa categoria.

Risulta che i datori di lavoro hanno ottemperato agli obblighi loro imposti dai contratti e che, anzi, in molti casi sono stati corrisposti salari maggiori di quelli previsti. I nostri lavoratori sono assistiti, oltre che dagli uffici del lavoro tedeschi, dagli uffici consolari italiani, nonché da organizzazioni sindacali e da altri enti.

Essendo tuttavia pervenute nel corso degli ultimi mesi lagnanze e segnalazioni in materia, sono state date disposizioni perché in aggiunta alle notizie e agli elementi di giudizio raccolti dai consolati, gli uffici del lavoro effettivo (al momento del rimpatrio del contingente agricolo, previsto per il prossimo novembre) a mezzo di interrogatori degli interessati un'accurata indagine sulle condizioni di vita e di lavoro trovate dai nostri operai. E per altro da tener presente, in proposito, che la rottura anticipata dei contratti si limita a circa il 16 per cento del contingente agricolo emigrato nella scorsa stagione.

I risultati dell'indagine predisposta saranno tenuti presenti in occasione delle trattative che verranno condotte prima della fine dell'anno, nella riunione già preparata dalla commissione mista italo-tedesca prevista dall'accordo del 20 dicembre 1955, riunione che dovrà riesaminare l'intero problema dell'emigrazione stagionale agricola soprattutto nei riguardi del lavoro straordinario e della retribuzione salariale. Non si è mancato di far presente fin d'ora alle autorità tedesche che qualora non si riuscisse, in sede di commissione mista, a raggiungere conclusioni soddisfacenti circa l'orario e le retribuzioni, il Governo italiano si verrebbe a trovare nella impossibilità di dar corso alle eventuali richieste di mano d'opera agricola per il prossimo anno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

SCHIRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere il motivo per cui non sono stati ancora emanati gli atti definitivi di inquadramento nei ruoli speciali transitori relativi a tutto il personale non di ruolo non insegnante delle università, avente titolo.

Per sapere poi quali provvedimenti urgenti intenda adottare per l'attuazione del-

l'articolo 5 della legge 23 novembre 1951. (22165).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha già emanato i provvedimenti di inquadramento nei ruoli speciali transitori nei confronti di quei dipendenti non di ruolo delle università che, alla data del 1° maggio 1948, rivestivano la qualifica di « avventizi statali » e che, pertanto, potevano essere inquadrate a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, istitutivi dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Le menzionate norme istitutive dei ruoli speciali transitori (decreto legislativo n. 262 e legge n. 376) sono state estese al personale non di ruolo non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore dall'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Dato, però, che il personale non di ruolo delle università non rivestiva la qualifica di « avventizio statale », in sede di applicazione delle vigenti norme sui ruoli speciali transitori, si sono manifestati impedimenti di natura giuridica sulla esistenza o meno del diritto all'inquadramento da parte del personale non di ruolo delle università.

Al fine di superare tali impedimenti si è predisposto un apposito disegno di legge, recante norme integrative e di attuazione del citato articolo 5 della legge n. 1340. La questione, d'altra parte, è stata ed è tuttora oggetto di attento esame da parte di questo Ministero che, di concerto con gli altri dicasteri interessati (Ministero del tesoro e Ministero per la riforma) ha buone speranze di ritenere che al più presto si addiverrà ad una favorevole soluzione.

Al riguardo si prevede che, entro i prossimi mesi, il disegno di legge di cui sopra è cenno, avuta la piena adesione da parte del Ministero del tesoro (col quale si stanno avendo gli opportuni contatti) potrà seguire il normale « iter legislativo ».

In tal modo, anche il personale non di ruolo delle università potrà ottenere l'applicazione della norma invocata.

Il Ministro: ROSSI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno erogare all'amministrazione dell'aeronautica militare i fondi necessari per il ripristino dello stabilimento « Caproni » di Predappio (Forlì), a suo tempo acquistato dall'aeronautica stessa, tenendo conto che nello stabilimento in que-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

stione troverebbero possibilità di lavoro circa mille persone, come per il passato, con sensibile vantaggio della economia del comune e della zona circostante le cui risorse gravitano — direttamente o indirettamente — sull'importante opificio che (nel caso non potesse essere nuovamente destinato agli scopi per cui fu costruito), potrebbe essere adibito a officina di riparazione per autoveicoli dell'aeronautica (che attualmente ha sede a Forlì ed è inadeguata alle esigenze del ramo) o a magazzino di materiale di ricambio, o infine, a scuola per specialisti dell'aeronautica, similmente a quelle di Chiavari, Caserta e Macerata. (21725).

RISPOSTA. — Il complesso immobiliare cui si riferisce l'onorevole interrogante fu a suo tempo espropriato per essere adibito a deposito di materiale aeronautico.

E da escludere, allo stato, che detto complesso possa avere diversa utilizzazione.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre — a mezzo degli organi periferici — una razionale sistemazione delle strade interne del comune di Rionero in Vulture (Potenza), specialmente nella vasta zona compresa tra via Cesare Battisti, via Trento e i vicoli 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, la cui pavimentazione risale a cinquanta anni or sono e torna a disdoro della bella cittadina lucana, i cui desiderata sono recentemente lumeggiati anche dalla stampa locale (vedi *Giornale d'Italia* del 24 agosto 1956). (21810).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la razionale sistemazione delle strade interne del comune di Rionero in Vulture, l'onorevole interrogante potrà interporre i suoi autorevoli uffici presso il comune stesso, il quale, se lo riterrà opportuno, potrà chiedere la concessione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, come ha già fatto per i lavori di ampliamento della fognatura e relativa sistemazione stradale delle vie Roma e Umberto I e di sistemazione della via Marconi, lavori per i quali il ripetuto ente ha ottenuto la concessione del contributo statale rispettivamente con i decreti ministeriali 11 novembre 1955, n. 9537, 27 settembre 1955, n. 4459/6144, e 21 settembre 1955, n. 5096.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente

ed opportuno disporre la razionale sistemazione della strada provinciale Montemurro-Armento-Intagliata (Potenza), in accoglimento dei voti delle autorità locali e della popolazione interessata, di cui si è fatta recentemente eco la stampa (vedi *Giornale d'Italia* del 22 febbraio 1956).

La strada di cui sopra, con un percorso di appena 14 chilometri, ha bisogno di radicali opere di rifacimento e di ammodernamento, rettifica di talune curve, riparando i ponti e i relativi parapetti e dotandola dei segnali e delle indicazioni indispensabili alla sicurezza del traffico, oltre alla bitumazione razionale.

Quanto sopra servirebbe ad alleviare i disagi attualmente sopportati dalla cittadinanza e permetterebbe più sollecite comunicazioni fra i due importanti centri della Lucania. (21811).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada provinciale Montemurro-Armento-Intagliata non rientra nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, bensì in quelle dell'amministrazione provinciale di Potenza.

Detta strada si trova in discrete condizioni di transitabilità ma abbisogna di lavori di sistemazione alla cui esecuzione l'amministrazione interessata ha fatto conoscere di non poter per ora provvedere a causa della limitata disponibilità di fondi per opere del genere.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre l'immediato inizio dei lavori di riparazione e di consolidamento alla chiesa di San Rocco di Pisticci (Matera), che presenta lesioni che ne compromettono seriamente la stabilità, troncando con un energico e fattivo intervento polemiche sorte sulla competenza a provvedere da parte dei vari uffici tecnici locali, il cui perdurare impedisce di adottare i provvedimenti di emergenza che il caso richiede, così come documentato anche dalla stampa (vedi *Il Mattino* dell'8 agosto 1956). (21813).

RISPOSTA. — La chiesa di San Rocco sita nell'abitato di Pisticci, costruita verso il 1930, ha presentato delle lesioni capillari nel periodo 1945-46 preoccupando le autorità ecclesiastiche e comunali.

Dette lesioni interessanti il muro d'abside, alcuni pilastri e voltini sovrastanti i pilastri stessi, erano da attribuirsi a cedimenti delle fondazioni della chiesa stessa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

Da quell'epoca tali lesioni si sono a mano a mano accentuate, senza per altro assumere un aspetto preoccupante per la stabilità della chiesa e per la incolumità pubblica.

Le lesioni si sono presentate anche su un lato del sacro edificio, oltre che sul muro d'abside e precisamente su quello prospiciente via Margherita. A sostegno di tale via l'Ufficio del genio civile di Matera, precedentemente alla costruzione della chiesa, aveva costruito un solido e ben calcolato muro di sostegno ad archi e pilastri.

Nel 1954 il comune di Pisticci, anche tramite la prefettura di Matera, ha rappresentato la necessità di far eseguire dall'Ufficio del genio civile opere di consolidamento alla chiesa di San Rocco, attribuendo a deficienze delle fondazioni ed al sistema di costruzione del muro di sostegno le cause principali delle lesioni della chiesa.

Dai sopralluoghi più volte eseguiti da funzionari del Genio civile, in presenza delle autorità ecclesiastiche e comunali, è stato accertato che le lesioni della chiesa sono da attribuire a cedimenti delle fondazioni dell'edificio per la deficiente calcolazione delle stesse.

Il muro di sostegno non presenta, infatti, alcun cenno di slittamento, né di ribaltamento.

È stato, comunque, consigliato di procedere alla sottomurazione delle fondazioni della chiesa, facendo presente che era da escludersi qualsiasi intervento da parte di questa amministrazione non competente ad eseguire il consolidamento del sacro edificio.

L'ultima comunicazione in tal senso è stata inviata al comune di Pisticci ed alla prefettura di Matera dall'Ufficio del genio civile in data 28 agosto 1956.

Si fa, infine, presente che non si tratta di danni causati da eventi bellici e che, comunque da parte dell'ente interessato non è stata presentata denuncia nei termini ed ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230.

Per quanto sopra, risulta evidente che questa amministrazione non ha alcun titolo per intervenire onde risolvere il problema prospettato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un servizio di portalettere per l'ufficio postale di Monticchio Bagni (Potenza), che servirebbe anche per le frazioni di Fuscito, Foggianello e San Giorgio Lucano, poste a circa 7 chilometri da Monticchio Bagni, le quali non sono fornite

nemmeno delle cassette postali, con grave disagio della popolazione costretta a percorrere grandi distanze per usufruire del servizio postale. (21821).

RISPOSTA. — In proposito, si comunica di aver disposto che sia esaminata la possibilità di istituire a Monticchio Bagni, ove attualmente il recapito della corrispondenza è affidato in accessorio al titolare dell'agenzia, un regolare servizio di portalettere, con estensione alle frazioni di Fuscito, Foggianello e San Giorgio Lucano.

Intanto, è già all'esame la possibilità di collocare in dette frazioni le cassette per l'impostazione della corrispondenza.

Mi riservo, comunque, di fornire ulteriori notizie al riguardo, appena possibile.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza ed energia perché gli organi periferici provvedano alla sistemazione generale del parco della Rimembranza posto al centro del comune di Lavello (Potenza), nella cui area è compreso il monumento ai caduti, tenendo conto che la popolazione attende con ansia il ripristino di questo luogo sacro alle memorie del popolo di Lavello, secondo la sistemazione esistente prima della guerra, quando il parco era curato amorevolmente ed esteticamente recintato. (21870).

RISPOSTA. — La sistemazione generale del parco della Rimembranza nel comune di Lavello esula dalla competenza degli organi sia centrali che periferici di questa amministrazione, per rientrare in quella del comune medesimo al quale l'onorevole interrogante potrà rivolgere le sue premure.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno dotare di carta igienica e di sapone le toilette delle vetture di prima e seconda classe dei treni per il meridione di Italia, tenendo presente che — a parte i disagi derivanti ai viaggiatori dalla cosiddetta « riforma ferroviaria », che li costringe a viaggiare su vecchie vetture di terza classe al prezzo della seconda — i treni diretti al sud sono privi di ogni servizio igienico, quasi che le regioni meridionali non appartenessero alla stessa nazione ed i passeggeri non potessero esigere gli stessi diritti, avendo osservato gli stessi doveri degli altri. (21964).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — Il rifornimento di accessori igienici nelle ritirate dei veicoli non viene effettuato tenendo conto della regione nella quale i veicoli stessi sono destinati a circolare, e quindi non è esatto che i treni diretti verso il sud subiscano un trattamento diverso dagli altri.

Il rifornimento di accessori igienici viene fatto per categorie di treni. Il servizio ora in atto prevede la somministrazione di:

Sapone liquido. — A tutte le carrozze in servizio internazionale, in composizione ai treni rapidi, e nelle carrozze di prima classe di tutti i treni direttissimi e diretti.

Asciugamani di carta. — In tutte le carrozze in servizio internazionale, in composizione ai treni rapidi, e nelle carrozze di prima classe di alcuni treni a lungo percorso.

Carta igienica. — In tutte le carrozze in servizio internazionale, in composizione ai treni rapidi, direttissimi e diretti.

Il Ministro: ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (accogliendo i voti già espressi in una precedente interrogazione) disporre un razionale ampliamento del piazzale della stazione ferroviaria di Potenza Inferiore, per adeguarlo all'importanza del servizio, dotandolo di una pensilina per il secondo binario, evitando così ai viaggiatori di dover sostare sotto le intemperie.

Per conoscere, infine, se non ritenga opportuno dotare la stessa stazione di un impianto di altoparlanti, per permettere ai viaggiatori (specialmente a quelli meno esperti) di poter seguire l'arrivo e la partenza dei treni. (21965).

RISPOSTA. — Gli impianti della stazione di Potenza Inferiore appaiono adeguati alle esigenze del traffico. Tuttavia per migliorare il servizio dei treni viaggiatori, si è riconosciuto necessario l'impianto di un binario per il deposito e la pulizia delle carrozze, da realizzare non appena lo consentiranno le disponibilità finanziarie per tale categoria di lavori, nel quadro delle altre necessità degli altri impianti della rete.

La stazione dispone già di una pensilina addossata al fabbricato viaggiatori. La realizzazione di una pensilina sul marciapiedi intermedio, comporterebbe lo spostamento dei binari prospicienti al detto fabbricato viaggiatori, stante l'esigenza di ampliare il marciapiedi stesso che non è sufficientemente

largo allo scopo; ciò richiederebbe una notevole spesa, che nel momento attuale non può essere affrontata.

L'impianto dell'altoparlante è compreso in un programma di lavori del genere, da eseguirsi quando le disponibilità di fondi lo permetteranno.

Il Ministro: ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quale ente statale abbia ricevuto l'incarico di incassare la ingente somma raccolta dalla R.A.I. attraverso la « Catena della fraternità » a beneficio delle vittime di Marcinelle.

Poiché la stampa ha accennato a strane richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per utilizzare il proprio personale nel lavoro di « gestione » dei fondi raccolti, l'interrogante chiede di conoscere a quale lavoro intenda riferirsi, dal momento che l'operazione, secondo il buon senso e secondo il desiderio dei donatori, dovrebbe essere risolta in modo addirittura elementare.

Infatti, tenendo conto che la somma raccolta è di 320 milioni circa, che le vittime sono 139, ad ogni famiglia di minatore deceduto dovrà essere elargita la somma di lire 2.300.000 circa, indipendentemente da altre forme previdenziali.

Non si comprende, pertanto, la necessità di impiegare personale (la cui retribuzione sarà fatta gravare, logicamente, sulla somma raccolta), in questa che non può e non deve essere una gestione, ma una semplice ripartizione di fondi, alla quale il Governo dovrà dare la stessa pubblicità che ebbe il commovente appello lanciato dalla R.A.I., per evitare il sospetto (del resto già largamente diffuso) che dalle complicazioni, dagli intralci e dagli sperperi burocratici non si salvano nemmeno le offerte della solidarietà umana.

Si prenda infine atto che — ove insormontabili ostacoli sorgessero nella suddetta ripartizione di fondi — l'interrogante si impegna ad eseguirla gratuitamente e ad inviare, nel giro di un'ora e a proprie spese, i relativi assegni alle famiglie delle vittime. (22055).

RISPOSTA. — Per delega del Presidente del Consiglio, mi corre l'obbligo di far rilevare quanto segue:

1°) nessuna « strana » richiesta è stata avanzata da questo Ministero a riguardo delle operazioni conseguenti alla raccolta delle somme affluite alla R.A.I. in occasione della sciagura di Marcinelle. I relativi adempimenti sono stati affidati al Ministero dalla stessa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

Presidenza del Consiglio, per ragioni di competenza;

2°) la ripartizione di detti fondi ai beneficiari — così come suggerita nella interrogazione — se risponde a criteri di matematica elementare, urta palesemente contro il « buon senso » e contro il più elementare senso dell'equità;

3°) per ciò che concerne il personale adibito alle operazioni sopra indicate, è superfluo precisare che trattasi di funzionari della amministrazione che non gravano minimamente a carico della gestione — del resto in sé semplicissima — del fondo raccolto;

4°) quanto alla offerta formulata dall'onorevole interrogante nell'ultima parte della sua interrogazione, essa appare lontana non tanto dalla possibilità quanto e più dalla serietà dell'attuazione pratica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se possa fornire assicurazioni circa la tempestiva esecuzione dei lavori di prolungamento delle pensiline della stazione ferroviaria centrale di Caserta. E ciò prima che i tempi invernali con la loro inclemenza sopraggiungano per rendere più problematica la sosta dei 5 mila viaggiatori giornalieri presso la stazione stessa.

L'interrogante chiede anche di conoscere se non sia possibile aumentare la portata del prolungamento che invero, così come annunciato, appare inadeguato alle esigenze che già l'interrogante ebbe modo di prospettare in precedente interrogazione. (22145).

RISPOSTA. — Nella stazione di Caserta, come è noto, sono in via di ultimazione, sui due marciapiedi intermedi, due tratti di pensiline in modo da coprire gli accessi ai sottopassaggi e da offrire protezione ai viaggiatori in attesa dei treni.

La superficie di tali pensiline e l'entità delle relative opere si è dovuta limitare a causa delle difficoltà di bilancio che non consentono di eseguire lavori che, pur essendo indubbiamente utili, non hanno carattere di indispensabilità nei riguardi della circolazione dei treni.

Per un eventuale prolungamento delle suddette pensiline si dovrà prima attendere che siano disponibili i fondi occorrenti.

Comunque assicuro che è già stato disposto lo studio di tale prolungamento per averlo

pronto non appena si presenti la possibilità di attuarlo.

Il Ministro: ANGELINI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità che la sede di Lecce dello Istituto nazionale assistenza contro le malattie (I.N.A.M.) ha disposto la chiusura dell'ambulatorio pediatrico, revocando anche « per soppressione del turno ambulatoriale » l'incarico conferito al medico pediatra addetto a tale servizio.

Quali motivi possono aver determinato il grave provvedimento che preclude all'infanzia la doverosa assistenza e crea giustificate preoccupazioni alle numerose famiglie interessate.

Se non ritiene di dover immediatamente intervenire per far ripristinare il servizio di tale ambulatorio, la cui soppressione, manifestamente antisociale, non può essere, a parere dell'interrogante, neppure giustificata da esigenze di economie di bilanci. (21652).

RISPOSTA. — Prima dell'entrata in vigore delle norme per la regolamentazione dei rapporti fra l'I.N.A.M. e la classe medica, l'assistenza pediatrica veniva erogata dall'I.N.A.M. solo in sede di ambulatorio, i compiti del quale si esplicavano, pertanto, in attività di consulenza e di cura. Con l'entrata in vigore delle norme sopra richiamate, è ora stata concessa ai pediatri la facoltà di iscriversi negli albi mutualistici istituiti per i medici generici e, quindi, di fornire le loro prestazioni nel domicilio dell'avente diritto.

Tale impostazione, evidentemente più rispondente alle particolari esigenze dell'assistenza pediatrica, in quanto evita il trasporto obbligatorio e non sempre opportuno del malato in ambulatorio, ha determinato la necessità di provvedere, anche nell'ambito del poliambulatorio I.N.A.M. di Lecce, ad una riorganizzazione del servizio pediatrico con l'inevitabile ridimensionamento dell'attività ambulatoriale, limitata al solo compito di consulenza, compito che non ha mai cessato di essere espletato.

Il Ministro: VIGORELLI.

TONETTI, MARILLI, GAUDIOSO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per essere informati circa gli espropri, con decreto prefettizio di occupazione di urgenza, avvenuti ed in corso, in danno di numerosi piccoli proprietari terrieri ed in favore

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

della S.I.N.C.A.T. (società del gruppo Edison) nei pressi di Priolo, fra Siracusa ed Augusta in contrada San Francisco. Secondo quanto risulta agli interroganti la modalità seguita ha lo scopo di fare conseguire un risparmio alla detta società, la quale ha in corso la costruzione di un raccordo ferroviario per l'accesso al mare del suo costruendo stabilimento.

Con detti decreti prefettizi di occupazione di urgenza si toglie a circa 70 coltivatori diretti e mezzadri ogni possibilità di far valere i loro diritti di fronte al procedimento di imperio imposto dal potente gruppo Edison, che in tal modo si propone di pagare (quando e come riterrà ad esso confacente) sono il terreno nudo ad un prezzo stabilito in modo unilaterale, senza alcun indennizzo per le colture pregiate (ortaggi, olivi, agrumi) di alto reddito, per le migliorie e per i fabbricati. Poiché il raccordo ferroviario potrebbe essere fatto più al nord salvando tali terre trasformate; poiché in ogni caso, così agendo, si inibisce ai contadini della zona ogni garanzia giuridica e materiale, gli interroganti chiedono se si ritenga lecito un tale intervento del rappresentante del Governo in appoggio così aperto degli interessati predatori di un gruppo monopolistico contro dei contadini siciliani. (20849).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

Come è noto, per il combinato disposto degli articoli 4 e 1, rispettivamente del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, le opere occorrenti per l'attuazione di iniziative industriali nel Mezzogiorno (primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse, ampliamento, trasformazione, ricostruzione e riattivazione di stabilimenti c.s. già esistenti) sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni, che si rendono necessarie ai fini dell'esecuzione delle predette opere, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con le modifiche della successiva legge 18 dicembre 1879, n. 5188. In base alle predette disposizioni, i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione, sono demandati alla esclusiva competenza dei prefetti e contro di essi provvedimenti, è previsto, da parte dell'espropriato e dell'industriale, ricorso al Consiglio di Stato, ovvero ad altro competente organo giurisdizionale per quanto riguarda le indennità di espropriazione.

Poiché, per altro, l'iniziativa industriale della società per azioni S.I.N.C.A.T. ha luogo in Sicilia, si fa rilevare che in detta regione l'espropriazione per pubblica utilità è regolata dal regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, concernente l'approvazione dello statuto della regione siciliana.

In merito alla iniziativa suddetta della S.I.N.C.A.T., s'informa che, per quanto risulta agli atti di questo Ministero, la predetta società ha in costruzione, in Melilli (Siracusa) uno stabilimento industriale per la produzione di fertilizzanti della capacità produttiva di 300 tonnellate giornaliere.

Il costo complessivo dell'opera ammonterebbe a circa 9 miliardi e lo stabilimento dovrebbe entrare in esercizio, stando alle previsioni, entro il 1960.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

VALANDRO GIGLIOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere nominata la commissione prevista dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, la quale dovrà assumere le attribuzioni della commissione nominata con decreto interministeriale 15 gennaio 1945, n. 16, per il personale assunto a contratto tipo, e quelle della commissione nominata con decreto interministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, con i poteri a questa ultima commissione conferiti dall'articolo 10 della legge 9 luglio 1954, n. 31, per la parte relativa al personale assunto a contratto straordinario a tempo indeterminato. (21636).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 1° luglio 1956, n. 18492, è stato provveduto alla nomina della apposita commissione prevista dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, in sostituzione di quella nominata con decreto interministeriale 15 gennaio 1945, n. 16, per il personale dell'amministrazione dell'Africa italiana assunto a contratto tipo, e di quella nominata con decreto interministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, per il personale assunto dall'amministrazione predetta a contratto straordinario a tempo indeterminato.

Il Ministro: MEDICI.

VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è ancora valido il brevetto n. 330555 in base al quale la Rodhiatocce fabbrica il nylon, essendo già trascorsi 20 anni dalla concessione. (21053).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — Il brevetto di invenzione numero 330555 è scaduto il 17 novembre 1955, per compimento del periodo di durata riconosciuto dalla legge.

Tale brevetto era stato originariamente depositato dalla *E. I. Du Pont de Nemours*, Wilmington, Delaware (U.S.A.), per l'invenzione dal titolo: « Perfezionamento nella fab-

bricazione di fibre artificiali, fogli, pellicole e simili ottenuti con la reazione mutua di acidi carbossilici bibasici e di ammine organiche ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.